MEDTEC S.R.L

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

Ex D. Lgs. 231/2001

Rev 1.1- 2025

DO NOT COPY

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231

Parte Generale

DO NOT COPY

Sommario

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 6

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ 12

2.1 La Società: Medtec Srl 12
2.2 La "Corporate Governance" 17
2.3 La Gestione delle risorse finanziarie 17

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E GESTIONE 19

3.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello 19
3.2 Composizione del Modello 19
3.3 I principi regolatori del Modello 20
3.4 La metodologia adottata per l'implementazione del Modello 21

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SCI) 23

4.1 Principi generali del SCI 23

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO 25

5.1 Premessa metodologica 25
5.2 I Processi sensibili e i Reati presupposto ex D. Lgs. N.231/01 26
5.2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 24 e 25 D. Lgs. N.231/2001. 29
5.2.2. I reati informatici e delitti commessi in violazione della Legge sul diritto d'autore ex art. 24 bis e 25 novies D. Lgs. N.231/2001 33
5.2.3. I reati societari ex art. 25-ter D. Lgs.n.231/01 35
5.2.4. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro art. 25-septies, D. Lgs. N. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018) 39
5.2.5. I reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita ex art.25 octies D. Lgs. N.231/01 42
5.2.6. I reati ambientali ex art. 25-undecies D. Lgs.n.231/01 44
5.2.7. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies. Caporalato (art.25 quinquies in relazione all'art.603 bis c.p.) 45
5.2.8. I reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs.n.231/01 46
5.2.9. I reati di contrabbando art. 25-sexiesdecies 49
5.2.10. I reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. N.231/01 – I reati transnazionali Art. 10 L. n.146/2006 51
5.2.11. Gli altri reati 55

L'ORGANISMO DI VIGILANZA 64

6.1 Generalità 64
6.2 STATUTO dell'Organismo di Vigilanza 64
6.2.1 Scopo e ambito di applicazione -Articolo 1 - 64
6.2.2 Criteri di nomina e composizione dell'Organismo - Articolo 2- 65
6.2.3 Requisiti di Professionalità e di Onorabilità - Articolo 3 - 66
6.2.4 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo -Articolo 4 - 67
6.2.5 Obblighi di riservatezza - Articolo 5 - 69
6.2.6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Articolo 6 - 69
6.2.7 Regolamento dell'Organismo - Articolo 7 - 72
6.2.8 Modifiche dello Statuto - Articolo 8 - 80

IL SISTEMA DISCIPLINARE 81

7.1 Finalità del sistema disciplinare 81

DO NOT COPY

7.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI SUBORDINATI 84
7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE 85
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEI SINDACI 85
7.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI 86
7.6 ULTERIORI MISURE 87

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 88
8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 88
8.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE 88
8.3 LA FORMAZIONE 88
8.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI 89
8.5 AGGIORNAMENTO E ADEGUATEZZA DEL MODELLO 89

WHISTLEBLOWING 90
9.1 PREMESSA 90
9.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 90
9.3 AMBITO DI APPLICAZIONE 91
9.4 SEGNALAZIONI 91
9.5 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 92
9.6 CANALI DI SEGNALAZIONE 93
9.7 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA 93
9.8 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE 94
9.9 LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 95
9.10 CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE 95
9.11 ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA 97
9.12 REPORTING 97
9.13 AZIONI CORRETTIVE: IL MONITORAGGIO 98
9.14 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA 99
9.15 PUBBLICA DIVULGAZIONE 99
9.16 GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 100
9.17 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER 100
9.18 PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN MALAFEDE 101
9.19 IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DI GIUDIZIO 101
9.20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DELLA SEGNALAZIONE 101
9.21 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI 102
9.22 APPARATO SANZIONATORIO 103
9.23 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 103
9.24 GLOSSARIO 104
9.25 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER 106

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING 107
10.1 PREMESSA 107
10.2 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 107
10.3 TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 107
10.4 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 108
10.5 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E LORO CONFERIMENTO 109
10.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 109
10.7 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI DESTINATARI 110
10.8 TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERNO 110
10.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO 110

DO NOT COPY

10.10 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO 112
ALLEGATI 113
A. MEDTEC_PARTE SPECIALE-I REATI D. LGS 231/01 113
B. MEDTEC_RISK ASSESSMENT 113
C. MEDTEC_SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 113
D. MEDTEC_CODICE ETICO 113
E. I "PROTOCOLLI 231": 113
- **P01_PROTOCOLLO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 113**
- **P02_PROTOCOLLO GESTIONE CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE BILANCIO 113**
- **P03_PROTOCOLLO RISORSE UMANE 113**
- **P04_PROTOCOLLO COMMERCIALE 113**
- **P05_PROTOCOLLO APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 113**
- **P06_PROTOCOLLO APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI IMMATERIALI 113**
- **P07_PROTOCOLLO OMAGGI AZIENDALI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI 113**
- **P08_PROTOCOLLO HSE 113**
- **P09_PROTOCOLLO UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE 113**
- **P10_PROCEDURA WHISTLEBLOWING 113**
- **P11_PROCEDURA FLUSSI INFORMATIVI ORGANISMO DI VIGILANZA 113**

DO NOT COPY

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità definita amministrativa, ma assimilabile per alcuni versi alla responsabilità penale, a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Ad oggi, i reati per i quali il decreto risulta applicabile, integralmente descritti nella parte speciale "I Reati", sono i seguenti:

- art. 24: «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*»;
- art. 24-bis: «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*»;
- art. 24-ter: «*Delitti di criminalità organizzata*»;
- art. 25: «*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* », che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, il traffico di influenze illecite, nonché il peculato, il peculato mediante profitto dell'errore altri e abuso d'ufficio, nella peculiare ipotesi in cui il fatto "offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" -
- art. 25-bis: «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento*»;
- art. 25-bis 1: «D*elitti contro l'industria ed il commercio*» in particolare riferibili agli illeciti commessi nelle frodi in commercio;
- art. 25-ter: «*Reati societari*»;

DO NOT COPY

- art. 25-quater: «*Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*»;
- art. 25-quater-1: «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»;
- art. 25-quinquies: «*Delitti contro la personalità individuale*»;
- art. 25-sexies: «*Reati di abuso di mercato*»;
- art. 187-quinquies TUF: «Altre fattispecie in materie di abusi di mercato»;
- art. 25-septies: «*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*»;
- art. 25-octies: *«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio»;*
- art. 25-octies 1: «*Delitti in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori»;*
- art. 25-octies 1 comma 2: «Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;
- art. 25-novies: «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*»;
- art. 25-decies: «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»;
- art. 25-undecies: «*Reati ambientali*»;
- art. 25-duodecies: «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*», teso allo sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità;
- art.25-terdecies: «*Razzismo e xenofobia*»;
- art. 25-quaterdecies: «*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*»;
- art. 25-quinquiesdecies: «*Reati tributari*», che prevedono la responsabilità nei confronti dell'ente per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il

DO NOT COPY

delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11); con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, la responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati di cui agli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10 quater (indebita compensazione) del. D. Lgs 74/200, qualora tali delitti siano commessi "*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*»;

- art. 25-sexiesdecies: «*Contrabbando*»;
- art. 25-septiesdecies: «*Delitti contro il patrimonio culturale*»;
- art. 25-duodevicies: «*Riciclaggio di beni culturali e devastazione di beni culturali e paesaggistici*»;
- art. 25 -undevicies: «*Delitti contro gli animali»;*
- art.12 Legge n.9/2013: «*Responsabilità deli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini d'0liva*)»;
- legge 16 Marzo 2006, n. 146: «*Reati transnazionali*», correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio, immigrazione clandestina, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, favoreggiamento personale, associazione di tipo mafioso anche straniere, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, associazione per delinquere su scala internazionale;
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024).

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.231/2001, la responsabilità amministrativa della Società presuppone quindi che sia stato commesso (o tentato) uno dei reati sopra elencati, da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, e che l'atto sia stato commesso «*nel suo interesse o a suo vantaggio*», a meno che l'autore non abbia «*agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*».

DO NOT COPY

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica), possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti *soggetti apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *para-apicali* o *sottoposti)*.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono (art 9):

a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della singola quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero

DO NOT COPY

si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive sono (art 9 comma 2):

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti (id est: l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi).

Le sanzioni interdittive hanno una durata variabile da tre mesi a due anni, ma possono anche, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva. Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

DO NOT COPY

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Il D. Lgs. n.231/01 prevede, però, l'esclusione della responsabilità della Società nel caso in cui questa abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, oltre ad altre condizioni.

L'art. 6 del Decreto prevede infatti che laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, il decreto legislativo stabilisce che l'ente non risponda amministrativamente se fornisce la prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per avere efficacia esimente il modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

DO NOT COPY

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

2.1 La Società: Medtec Srl

La società ***Medtec Srl***, costituita in data 07 Ottobre 2004, con sede legale ed amministrativa in Paola (CS), Via della Civiltà SS 18 snc e, con stabilimento produttivo situato all'interno dell'Area Portuale di Gioia Tauro (RC); P.Iva 01505440998, R.E.A. CS-203932, Capitale Sociale € 10.000,00, Amministratore Unico Dott. Alessandro Fedele Ventura, Preposto alla gestione Tecnica (art.7 legge n°122/1992) Sig. Sica Michele, Sindaco Unico con incarico di Revisione Dott. Lamboglia Francesco.

La società svolge l'attività di: costruzione macchinari industriali ivi compresi quelli rotabili ferroviari, nonché la riparazione e manutenzione di macchinari industriali e di materiale rotabile ferroviario in conto proprio e di terzi (prevalentemente RFI); gestione di Terminal Inland portuali, servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, lavori di armamento ferroviario (cat.0S 29), esecuzione di lavori pubblici relativi alla cat. 0G3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane e relative opere complementari nonché erogazione di servizi avanzati di misura per il settore ferroviario.

Medtec Srl è un'azienda specializzata anche nel ramo della diagnostica ferroviaria. L'azienda dispone infatti di risorse altamente qualificate e di attrezzature all'avanguardia per l'esecuzione di controlli sulla integrità strutturale dell'infrastruttura mediante controlli non distruttivi e per il controllo della geometria del binario e del profilo della rotaia.

Essa opera prevalentemente mediante partecipazione a livello nazionale a gare d'appalto per lavori pubblici.

L'organizzazione della Società segue i principi e le regole del Codice Etico, del Sistema di Qualità e del Sistema di Gestione per la Sicurezza adottati, che sono parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai quali si rimanda.

Al fine di conformare la propria attività alle finalità perseguite l'ente ha adottato un Manuale di sistema di Gestione Integrato ed un Manuale della Qualità rispondente alla normativa ISO 9001:2015 ed alla ISO 14001:2015, da ultimo adeguato alla ISO 45001:2018 in data 30 ottobre 2023.

La ***Medtec Srl*** ha deciso di adottare un sistema di gestione per la qualità in accordo alla norma ISO 9001:2015 perché è consapevole che l'adozione di tale sistema (come già avvenuto in passato con la

DO NOT COPY

precedente edizione del sistema redatto in conformità alla norma ISO 9001:2008), fornisce uno strumento per migliorare le prestazioni complessive, con particolare riferimento a:

- la capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
- facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione dei clienti;
- affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti specificati del sistema di gestione per la qualità.

L'impegno della ***Medtec Srl*** è quello di attuare strategie e obiettivi strategici al fine di migliorare i risultati di business in maniera sostenibile e duratura nel tempo, attraverso:

- La metodologia PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) - L'approccio per processi permette di pianificare i processi e le relative interazioni; permette, cioè, di assicurare che i processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti, che le opportunità di miglioramento siano determinate e che si agisca di conseguenza.
- Il risk-based thinking che permette di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i processi e il sistema di gestione aziendale dai risultati pianificati; inoltre, consente di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano;
- L'autovalutazione, che spinge alla responsabilizzazione delle funzioni e delle aree e consente di identificare potenziali azioni di miglioramento.

Allo stato attuale ***Medtec Srl*** possiede anche il sistema di Gestione per la Manutenzione ECM che è stato sviluppato in accordo alle prescrizioni del reg. UE 2019/779 e si integra al Sistema di Gestione per la Qualità già in uso in azienda, conformemente alla norma ISO 9001:2015. Molte delle procedure del SGQ sono adoperate per le procedure del Sistema di Gestione per la Manutenzione ECM.

L'Azienda, nell'implementare il proprio SGQ, soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti"
- UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario"
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linee Guida per Audit di Sistemi di Gestione"

DO NOT COPY

Il complesso delle leggi, norme e regolamenti che identificano gli altri requisiti cogenti sono riportati in specifici registri.

Inoltre, sono attivi anche il sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001:2015, il sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro conforme alla ISO 45001:2018.

La ***Medtec Srl***, inoltre, ha sempre fatto molta attenzione anche alle tematiche ed ai principi dell'etica da garantire nel processo produttivo, attenzione che è stata espressa anche con la volontà di ottenere la Certificazione per la Responsabilità Sociale dell'Impresa in conformità ai requisiti previsti dallo Standard SA8000:2014, in quanto la ***Medtec Srl*** non considera la propria impresa dal mero punto del profitto, volendo dar voce all'impegno nel testimoniare i valori Umani e Sociali quali portatori di ricchezza in un sistema di gestione e di controllo che metta in condizione di assicurare a tutti le stesse opportunità ed a salvaguardare la tutela dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Tale certificazione è volta principalmente a certificare e garantire alcuni aspetti della gestione aziendale come il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto del lavoro, la tutela contro lo sfruttamento minorile, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
La SA8000 costituisce il più alto codice etico rappresentato dalle aziende, le quali devono garantire il benessere psico-fisico dei dipendenti, oltre che valorizzare il singolo individuo e sentirsi parte del sistema aziendale.

Ai fini dell'attuazione di detta politica di Responsabilità Sociale, la ***Medtec Srl***, relativamente ai propri fornitori e/o subfornitori ha avviato un iter che prevede una prima attività di informazione e di sensibilizzazione, la richiesta di informazione, anche tramite invio di questionari, sull'applicazione di quanto previsto dallo standard SA8000:2014, la richiesta di adesione formale ai requisiti indicati nel medesimo standard, la valutazione del fornitore/subfornitore e il monitoraggio periodico con eventuale richiesta di piani di miglioramento e verifica in campo.

La ***Medtec Srl***, si è inoltre impegnata, attraverso l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Parità di Genere, conforme a quanto previsto dalla UNI/PdR 125:2022, volendo formalizzare un percorso di cambiamento culturale ed organizzativo proprio per raggiungere le finalità della Parità di Genere.

DO NOT COPY

Tale prassi di riferimento incoraggia e sostiene le organizzazioni nel promuovere la parità di genere, orientando la cultura aziendale nella giusta direzione, sulla base di un processo virtuoso, valorizzandone, di conseguenza, le performance individuali e organizzative. La società si impegna:
a far sentire ogni persona accolta, rispettata e libera di esprimere sé stessa e il proprio potenziale; a sviluppare un ambiente di lavoro basato sulla meritocrazia e sul benessere individuale; a sviluppare una cultura di Equità, Diversità e Inclusione, espressa dall'EDI (Executive Defensive International).
Nello specifico la ***Medtec Srl*** crede nel valore di trattare tutte le persone in modo dignitoso, equo e inclusivo; riconosce, rispetta e valorizza le diversità; ritiene che promuovere una cultura dell'inclusione sia fondamentale per il benessere delle proprie persone e per il successo dell'azienda.
La ***Medtec Srl***, persegue la Parità di Genere concretizzando misure specifiche a livello culturale e organizzativo rispetto ai seguenti processi:

- accesso al lavoro (ricerca e selezione, Onboarding processo successivo all'assunzione e che comporta l'inserimento del nuovo dipendente all'interno dell'azienda);
- formazione;
- valutazione delle prestazioni e sviluppo professionale;
- remunerazione;
- gestione della Genitorialità: inclusività e work life balance (equilibrio tra vita privata e lavoro).

La ***Medtec Srl*** ha ottenuto in data 05/06/2025 la certificazione a ISO 37001:2016 (Sistemi di Gestione Anticorruzione), norma internazionale che specifica i requisiti per l'implementazione di un sistema di gestione anti-corruzione, aiutando le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore a prevenire, individuare e gestire il rischio di corruzione attraverso la promozione di una cultura etica basata su trasparenza e integrità. La norma, applicabile a livello globale, fornisce linee guida per stabilire, attuare e mantenere un sistema di controllo dei rischi di corruzione, che include l'adozione di una politica anticorruzione, la valutazione dei rischi, la due diligence di terze parti e l'istituzione di procedure per le segnalazioni. La norma non si sovrappone agli strumenti di prevenzione del rischio di corruzione previsti da norme di legge (Piani Prevenzione Corruzione Legge n. 190/2012 o Modelli di Organizzazione ai sensi del D. Lgs 231) ma serve a coordinare al meglio l'organizzazione per la prevenzione della corruzione, in modo efficace ed integrato con altri sistemi di gestione aziendale. Inoltre, può costituire un valido criterio di riferimento, riconosciuto a livello internazionale, a supporto della prova dell'esistenza e dell'efficacia del Modello di Organizzazione per la prevenzione dei reati di corruzione D. Lgs 231. La Società ha inoltre ottenuto la certificazione

DO NOT COPY

ISO50001:2018 standard internazionale volontario che definisce i requisiti per l'implementazione di un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE), finalizzato a migliorare l'efficienza energetica, ridurre i costi e diminuire le emissioni.

La ***Medtec Srl*****,** ha provveduto all'istituzione di apposito portale/sito internet **(https://medtecsrl.com/segnalazioni e/o segnalazionimedtecsrl@gruppoventura.it)** ove chiunque ritenga di essere stato/a discriminato/a o trattato/a in modo iniquo in base al genere, possa effettuare apposita segnalazione, per come previsto dalla "Whistleblowing Global Policy", senza timore alcuno di incorrere in ritorsioni. Segnalazione che verrà portata all'attenzione del costituito Comitato Guida che ha l'obiettivo di monitorare, indagare e definire azioni sulle segnalazioni pervenute e di cercare insieme soluzioni efficaci. Le violazioni alla Politica aziendale sulla Parità di Genere, potranno attivare l'applicazione di sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate, tenendo anche conto dell'eventuale rilevanza penale imputabile al comportamento perpetrato.

La documentazione di riferimento per la gestione della presente tematica è rappresentata dal Manuale della Politica sulla Parità di Genere a cui si rimanda.
In merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro il campo di applicazione è quello previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, nonché ai fini dell'efficacia del sistema di manutenzione ECM anche dei requisiti della norma ISO 45001:2018, per la quale ***Medtec Srl*** è certificata.

La documentazione di riferimento per la gestione della presente tematica è rappresentata dal Documento di Valutazione dei Rischi e dai documenti pertinenti, nonché da specifiche procedure richiamate nel sistema.

In merito alla gestione ambientale il campo di applicazione è quello previsto dal D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che regola le attività in merito alla gestione dei rifiuti e alla salvaguardia ambientale. La documentazione di riferimento per la gestione della presente tematica è rappresentata dai Registri di Carico e Scarico, dai Formulari e dal MUD annuale. Tale documentazione è conservata in azienda secondo i termini di legge.

La ***Medtec Srl*** è qualificata all'esecuzione di lavori pubblici (Codice identificativo SOA: 02968320966), come da attestazione n° 7286/10/00, rilasciata il 09 maggio 2024 da CQOP SOA Costruttori Qualificate Opere Pubbliche, per le seguenti categorie:

DO NOT COPY

- Categoria: OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (Classificazione III).
- Categoria: OS 29 - armamento ferroviario (Classificazione III).

Nell'ottica del miglioramento continuo ***Medtec Srl*** è attualmente in fase di certificazione per la qualifica di Costruttore Qualificato di Veicoli Ferroviari circolanti su rete RFI ai sensi della normativa UNI-EN 14033:2017, che permetterà alla società di estendere i propri orizzonti nel settore della progettazione e costruzione dei rotabili ferroviari, finora limitata a mezzi d'opera utilizzabili esclusivamente su infrastrutture di Ferrovie concesse a scartamento ridotto.

2.2 La "Corporate Governance"

La struttura della "*Corporate Governance"* esprime, come è noto, le regole ed i processi con cui vengono assunte le decisioni dell'ente, le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali, nonché i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.

La ***Medtec Srl***, Società di Capitale a Socio Unico, amministrata da un Amministratore Unico, e dotata di un sindaco unico con incarico di revisore, nonché da un preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art.7 della legge 122 del 05/02/1992. Si avvale di un consulente fiscale esterno, per la formazione del bilancio e gli adempimenti fiscali.
Di seguito vengono sinteticamente descritte le funzioni degli organi sociali citati:

- L'assemblea dei Soci: rappresenta la collettività dei soci ed è un organo chiamato a deliberare sulle materie di esclusiva competenza, esprimendo altresì un indirizzo su ogni questione, tematica, programma proposto dall'organo amministrativo.
- L'Amministratore Unico: è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di diposizione della Società, escluso quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei Soci, e/o per disposizione dello statuto alla competenza di altri organi. L'amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Società ed esercita i poteri per come conferitigli dallo Statuto. Inoltre, provvede a predisporre il bilancio, a nominare uno o più direttori tecnici, ad assumere il personale.

2.3 La Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. C, del Decreto attribuisce al Modello il compito *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*".

DO NOT COPY

La corretta gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti, per quanto possibile, distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Nel rispetto degli standard di controllo elaborati da Confindustria, la gestione delle risorse finanziarie della ***Medtec Srl*** è disciplinata dalle procedure del Manuale della Qualità e da uno specifico protocollo, integrato da apposite procedure interne, in modo tale da garantire la tracciabilità di ogni operazione, la loro congruità, nonché la segregazione delle funzioni coinvolte nei processi pertinenti.

DO NOT COPY

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E GESTIONE

3.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

Attraverso l'adozione del Modello, ***Medtec Srl*** intende principalmente perseguire le finalità di seguito indicate:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti puniti con sanzioni penali (per le persone fisiche) ed amministrative (per la società);
- rimarcare come tali forme di comportamento illecito siano condannate da ***Medtec Srl,*** in quanto le stesse sono comunque contrarie alla legge ed ai principi etici ai quali si ispira la società;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Destinatari del Modello e dei principi in esso contenuti sono l'Amministratore Unico, sindaco unico con incarico di revisore, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i partner e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse dell'ente (di seguito "Stakeolders" o "Destinatari").

3.2 Composizione del Modello

Il Modello 231 adottato dal ***Medtec Srl*** è strutturato in modo da integrare il Sistema di Gestione Integrato: esso richiama tutte le procedure interne e le istruzioni operative già vigenti che diventano, in tal modo, una parte costitutiva del modello stesso, la cui violazione determina l'applicazione di specifiche sanzioni, come di seguito precisato.

Sul piano formale, il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della ***Medtec Srl*** (d'ora in poi anche MOGC) risulta complessivamente costituito, alla data di adozione, dalla seguente documentazione:

- analisi di rischio originaria (Risk assessment), che individua i processi sensibili, il grado di esposizione al rischio ed i controlli suggeriti, oltre a quelli già esistenti;

DO NOT COPY

- Codice Etico, documento che illustra i valori-guida della Società;
- MOGC parte generale, documento che descrive i principi regolatori, i principi generali di comportamento e gli aspetti generali richiesti dal decreto, nel quale tra l'altro sono riportati i flussi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza, nonché la procedura *Whistleblowing* al punto 9 del presente Modello;
- MOGC parte speciale "I Reati", nel quale- tra l'altro- sono individuati i processi sensibili di rilevanza 231 ed i sistemi di controllo adottati, tra cui i protocolli di prevenzione introdotti all'esito della valutazione dei rischi di commissione dei singoli reati;
- documentazione operativa interna, procedure in essa indicate, le istruzioni operative, DVR, Manuale del Sistema di Gestione Integrato;
- sistema sanzionatorio conseguente al mancato rispetto dell' impianto normativo della società e del modello in generale;
- processi di formazione e informazione delle regole aziendali.

3.3 I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del modello sono stati osservati i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- tendenziale separazione fra le funzioni svolte, affinché l'autorizzazione ad effettuare un'operazione venga sempre assunta (laddove possibile) da un soggetto diverso da chi la dovrà contabilizzare, eseguire operativamente o sottoporre a controllo;
- la formalizzazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali;
- la c.d. "tracciabilità", volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile e documentata, con esplicita indicazione della sua *ratio* ispiratrice.

Ulteriori punti cardine del Modello sono poi rappresentati:

- dall'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- dalla mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

DO NOT COPY

- dalla definizione di flussi informativi a carico delle funzioni aziendali verso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- dall'indicazione di specifici principi generali di comportamento a cui i destinatari delle parti speciali richiamate devono comunque attenersi (indicazione *ex ante*);
- dalla verifica dei comportamenti aziendali, mediante *audit* periodici mirati alla verifica del funzionamento del Modello (verifica *ex post*);
- dall'aggiornamento progressivo del Modello sulla base delle esigenze emerse dai fatti aziendali più rilevanti, dalle trasformazioni organizzative, dall'esito delle attività di controllo, dalle modifiche normative, ecc. (adeguamento costante).

3.4 La metodologia adottata per l'implementazione del Modello

La predisposizione del modello, conformemente a quanto suggerito dalle Linee Guida Confindustria aggiornate al 2021 e dal D. Lgs. N.231/01 è stata svolta all'esito delle seguenti attività preliminari:

- Identificazione dei processi e delle relative interazioni attraverso la mappatura dei processi;
- Risk Assessment;
- Individuazione dei sistemi di controllo e definizione dei protocolli a presidio dei processi sensibili;
- Determinazione del sistema disciplinare;
- Disciplina dell'Organismo di Vigilanza deputato al controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

Attraverso l'analisi della documentazione acquisita e la successiva esecuzione di interviste con i responsabili dei processi sulle modalità di gestione operativa degli stessi, sono state dunque esaminate le regole organizzative già adottate ed attuate dall'ente, evidenziando al contempo le attività maggiormente esposte al rischio di illecito.

Sulla base dei risultati in tal modo ottenuti è stato successivamente eseguito il confronto tra le procedure esistenti, il livello dei controlli già presenti e le attività a rischio evidenziate.

È stata quindi definita, formalizzata e condivisa con la Direzione la *gap analysis* della Società, ovvero l'individuazione di quelle aree e/o di quelle attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione: in tal senso il rapporto di *risk assessment* e la *gap*

DO NOT COPY

analysis costituiscono parte integrante del presente modello in quanto indicative dell'approccio metodologico seguito.

Sulla base dei profili di rischio in tal modo evidenziati e condivisi, si è provveduto pertanto ad individuare protocolli suscettibili di determinare un rafforzamento del sistema di prevenzione e di controllo coerente con le più ampie esigenze organizzative ed operative dell'ente.

DO NOT COPY

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SCI)

4.1 Principi generali del SCI

Il Sistema di Controllo Interno della ***Medtec Srl*** è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure, delle istruzioni operative e della struttura organizzativa ed è volto a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

I soggetti attuatori del Sistema di Controllo Interno sono:

- Amministratore Unico, incaricato di verificare ed approvare il Manuale Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza ed i relativi allegati;
- Il Direttore Generale
- Il Responsabile del Sistema Gestione Integrata (INT) e della *compliance* aziendale;
- Le figure che rivestono un ruolo di responsabilità all'interno del Sistema Gestione Integrata (Responsabile Amministrativo, Responsabile Acquisti, Responsabile delle Risorse, Responsabile Commerciale e del Protocollo, Direttore Tecnico, Responsabile Qualità, Responsabile Ambientale, Responsabile affari Generali, Responsabile Informatico);
- Sindaco unico con incarico di Revisore;
- L'Ufficio sicurezza composto dalle seguenti figure: RSPP, RLS, INT, dal Medico competente;
- Tutte le funzioni aziendali che partecipano ai processi di riferimento.

Gli elementi costitutivi del Sistema di Controllo Interno sono:

- il Codice Etico;
- il sistema di Deleghe e Procure;
- la Struttura Organizzativa ed il controllo gerarchico;
- la Documentazione organizzativa, ovvero gli Organigrammi, le Procedure interne, le Certificazioni volontarie, Documento di valutazione del rischio SSL (DVR), i Manuali e le Istruzioni operative, con particolare riferimento al Manuale di Gestione Integrato.

Il Manuale della Qualità adottato dalla Società risulta conforme alla normativa ISO 9001:2015, alla ISO:14001:2018 ed adeguato alla ISO 45001:2018 in data 30 ottobre 2023.

DO NOT COPY

Nella tabella seguente si indicano le diverse componenti del SCI, come integrato dal Modello, con specifica indicazione delle relative correlazioni con i reati-presupposto in tal modo presidiati.

		Reati contro la PA	Delitti informatici, Violazione diritto d' autore	Criminalità Organizzata Reati Transnazionali	Reati Societari	Reati in materia di SSL	Reati ambientali	Reati di riciclaggio, ricettazione	Impiego di lavoratori irregolari, Razzismo e Xenofobia	Reati tributari	Reati contrabbando	Delitti patrimonio culturale
Struttura generale dei controlli e misure di prevenzione	**Codice Etico**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Procure e deleghe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Controllo gerarchico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Manuale Sistema gestione integrato	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificazione volontarie	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
	DVR					X	X					
	Procedure ed istruzioni operative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Flussi da e verso ODV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Protocollo HSE (P08)					X	X					
	Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatica (P09)	X	X		X					X		
	Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07)	X			X			X		X		
	Protocollo Risorse umane (P03)	X		X		X			X			
	Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06)	X	X	X	X		X	X		X	X	X
	Protocollo Commerciale (P04)	X		X	X			X			X	X
	Protocollo Rapporti PA (P01)	X	X	X	X			X		X		
	Protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02)	X	X	X	X			X	X	X	X	X

DO NOT COPY

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

5.1 Premessa metodologica

I processi definiti all'interno della ***Medtec Srl*** per un'efficace ed efficiente erogazione del servizio rivelano un'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. N.231/2001 comunemente definita come:

- ***esposizione diretta***, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo è di per sé stessa esposta al rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di una concessione edilizia espone direttamente il personale incaricato al rischio di commissione di reati di corruzione; la redazione del bilancio espone direttamente il soggetto preposto al rischio di false informazioni sociali.

- ***esposizione indiretta***, se il processo di per sé stesso non è esposto a rischio di illecito, ma può di fatto concorrere ad integrare una delle ipotesi illecite di cui al decreto, ad occultarne l'avvenuta realizzazione o ad ostacolare l'attività di controllo, nell'ipotesi in cui venga strumentalizzato ad altri fini dagli organi aziendali competenti. Ad esempio:

    - l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

    - la conclusione di contratti di consulenza può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi occulti da utilizzare per scopi di natura illecita;

    - la conclusione di contratti di subappalto o di approvvigionamento di beni o di servizi può a sua volta costituire il mezzo per la costituzione di fondi occulti o per la realizzazione di accordi illeciti con soggetti dediti ad attività criminose;

    - le sponsorizzazioni e le altre forme di donazione possono a loro volta conferire giustificazione formale ad un flusso di denaro in uscita finalizzato alla commissione di un reato;

DO NOT COPY

- la conclusione di transazioni/conciliazioni simulate, in modo assoluto o relativo, può costituire un modo per la costituzione di riserve occulte liquide ovvero per ottenere indebiti vantaggi fiscali;

- ***mancata esposizione***, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati e non appaiono neppure suscettibili di essere strumentalizzati a fini delittuosi dagli organi sociali competenti.

5.2 I Processi sensibili e i Reati presupposto ex D. Lgs. N.231/01

Alla luce dell'analisi di rischio svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, sono stati considerati maggiormente rilevanti per la Società i seguenti reati, in ragione della oggettiva possibilità di commissione dei medesimi nelle macro-aree di riferimento, nello svolgimento dei processi e delle attività sensibili pertinenti ai primi.

Reati Presupposto D. Lgs. N.231/2001	**Macro-aree**	**Processi e attività sensibili**
Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25)	Corporate Governance	• Identificazione ed attribuzione di poteri e deleghe • Brand Management
	Gestione Risorse finanziarie	• Tax & Finance • Contabilità • Bilancio • Tesoreria • Gestione contenzioso
	Risorse umane	• Selezione, inserimento e gestione amministrativa del personale • Definizione del sistema premiante
	Approvvigionamenti e Procurement	• Gestione acquisti e fornitori • Gestione incarichi professionali e consulenze • Gestione contratti

DO NOT COPY

	Compliance	• Compliance SSL • Gestione ambientale
	Commerciale	• Contratti con pubblica amministrazione
Delitti informatici (art. 24-bis) **Violazione diritto d'autore (art. 25-novies)**	IT	• Commissione di delitti su programmi, dati e sistemi informatici nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) **Reati transnazionali Art. 3 – L. 146/2006**	Gestione Risorse finanziarie	• Tax & Finance • Contabilità • Tesoreria • Bilancio
	Processi di business	• Commerciale
	Risorse umane	• Selezione, inserimento e gestione amministrativa del personale
	Approvvigionamenti e Procurement	• Gestione acquisti e fornitori
Reati societari (art. 25-ter)	Corporate Governance	• Brand Management
	Gestione Risorse finanziarie	• Tax & Finance • Tesoreria • Bilancio
	Processi di business	• Commerciale
	Approvvigionamenti e Procurement	• Gestione acquisti e fornitori
Reati in materia di SSL (art. 25-septies)	Compliance	• Gestione Compliance HSE
Reati ambientali (art. 25-undecies)	Compliance	• Gestione Compliance volontaria

DO NOT COPY

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) **Reati di riciclaggio di beni culturali (art. 25-duodevicies)**	Compliance Approvvigionamenti	• Gestione acquisti e fornitori • Gestione degli appalti di lavoro
	Processi di business	• Commerciale
Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)	Gestione Risorse finanziarie	• Tax & Finance • Tesoreria • Contabilità
	Approvvigionamenti e Procurement	• Gestione acquisti e fornitori
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies. Legge 6 novembre 2012, n. 190) **Razzismo e Xenofobia (art.25-terdecies)**	Risorse umane Direttore Generale Amministratore Unico	• Selezione, inserimento e gestione amministrativa del personale • Assunzione di nuovo personale e gestione dei rapporti con i collaboratori
	Responsabile area Amministrativa/Finanziaria	• Propaganda ovvero istigazione ed incitamento al Razzismo-Xenofobia
Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)	Processi di business	• Commerciale
	Gestione Risorse finanziarie	• Tax & Finance • Contabilità • Bilancio • Tesoreria
	Approvvigionamenti e Procurement	• Gestione acquisti e fornitori • Gestione incarichi professionali e consulenze • Gestione contratti
Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)	Approvvigionamenti	• Gestione acquisti e fornitori • Gestione contratti • Gestione adempimenti doganali

DO NOT COPY

I risultati dell'attività di mappatura hanno pertanto consentito di:

- identificare le unità organizzative della Società che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio reato;
- individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
- delineare le principali modalità di realizzazione di simili eventuali comportamenti illeciti.

Di seguito si elencano i reati presupposto ex D. Lgs. N.231/01 che hanno assunto diretta rilevanza per la ***Medtec Srl***; rinviando al contempo alla parte speciale "i Reati" -che costituisce parte integrante del MOGC – per la più precisa rappresentazione delle fattispecie penali di riferimento.

5.2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 24 e 25 D. Lgs. N.231/2001.

L'esposizione al rischio

Come evidenziato nel risk assessment e nello schema di cui al paragrafo precedente, l'attività concretamente svolta dalla ***Medtec Srl*** comporta un fisiologico rischio di commissione di reati contro la p.a., alla luce del *core business* della ***Medtec Srl,*** sostanzialmente incentrato sulla partecipazione a bandi di gara inerenti a prestazioni servizi e realizzazione di lavori nel settore ferroviario, prevalentemente indetti da RFI. Per tale motivo, è stato adottato uno specifico protocollo 231 in materia di rapporti con la p.a. ed il predetto rischio reato è stato poi tenuto in adeguata considerazione per tutti i protocolli implementati dalla ***Medtec Srl*** secondo la richiamata logica della esposizione indiretta.

Principi generali di comportamento

Si prevede innanzitutto l'espresso divieto, a carico dei Destinatari del presente Modello, di porre in essere comportamenti:

- tali direttamente da integrare le fattispecie di reato di cui al presente paragrafo;
- non conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nel presente Modello, del Codice Etico, delle Norme comportamentali, delle procedure aziendali;
- comunque, destinati a favorire una situazione di conflitto di interessi con soggetti operanti per conto della Pubblica Amministrazione.

DO NOT COPY

A tale scopo, è fatto poi divieto in particolare di:

a. compiere azioni o tenere comportamenti che possano essere in qualche modo interpretati come proposte corruttive, atteggiamenti di favore, condotte collusive o comunque come realizzazioni o evocazioni, dirette o indirette, di vantaggi o di utilità per l'agente, per il soggetto che assume la qualifica pubblicistica o per terzi;

b. distribuire omaggi e regali rilevanti a Pubblici ufficiali o ad Incaricati di pubblico servizio, ovvero a coloro che con gli stessi hanno rapporti privilegiati o millantano di averne;

c. esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali o soggetti terzi in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;

d. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;

e. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri/comunitari, al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura, sconti fiscali;

f. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g. effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con essi costituito;

h. riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

i. concludere contratti di consulenza con soggetti che svolgono o hanno svolto un ruolo all'interno della Pubblica Amministrazione, ovvero con persone a questi legati da rapporti familiari, affettivi, amicali o di interesse, minando l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa;

j. assumere soggetti indicati da clienti pubblici e privati;

DO NOT COPY

k. accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;

l. prospettare od offrire alle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di prestazioni che la ***Medtec Srl*** non è in grado di svolgere adeguatamente;

m. richiedere alle pubbliche amministrazioni il pagamento di prestazioni di cui non sia stata preventivamente verificata la corretta e regolare esecuzione;

n. violare le prescrizioni contenuti nei protocolli 231, con particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07), al Protocollo HSE (P08), al Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche (P09).

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'espressa autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa;
- tutti i dipendenti della ***Medtec Srl*** dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione e dei tempi di esecuzione;

DO NOT COPY

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, ovvero per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni o sconti fiscali di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;

- nessun tipo di pagamento può esser effettuato se non risulta adeguatamente documentato ed autorizzato;

- tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e di competenza del professionista/collaboratore sulla base di un processo decisionale che garantisca il più possibile la segregazione dei compiti e delle responsabilità nella gestione del relativo rapporto;

- i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto.

- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;

- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma.

DO NOT COPY

Al fine di contemperare adeguatamente la precisione e la chiarezza delle numerose disposizioni che presiedono alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione con le più varie situazioni che gli organi aziendali possono essere chiamate ad affrontare ed a gestire in buona fede, nell'interesse dell'ente e dei suoi aventi causa, è sempre possibile comunicare all'Organismo di Vigilanza il comportamento che si ritiene, o che si è ritenuto, di adottare in concreto nella convinzione che il medesimo risulti pienamente coerente con le regole indicate nel Modello.

Tale principio generale, perfettamente coerente con le esigenze di trasparenza già ampiamente richiamate, consente inoltre di favorire e di rafforzare l'attività dell'Organismo di Vigilanza sviluppando in seno all'ente un atteggiamento ispirato alla ponderazione ed alla condivisione delle scelte decisionali proprio in considerazione delle esigenze di prevenzione sottese al Decreto.

5.2.2. I reati informatici e delitti commessi in violazione della Legge sul diritto d'autore ex art. 24 bis e 25 novies D. Lgs. N.231/2001

L'esposizione al rischio

Con riferimento ai reati in esame, va specificato come il *core business* della ***Medtec Srl*** non contemperi un rischio significativo in materia di reati informatici o in materia di diritto d'autore; nondimeno, è comunque emersa nel *risk assesment* la possibile commissione di delitti su programmi, dati e sistemi informatici nell'interesse dell'ente, così come il possibile utilizzo di programmi/software senza licenza

Per tale motivo, nonostante la Società avesse già previsto all'obbligo del Responsabile delle Risorse di accertarsi della corretta gestione e manutenzione di tutte le attrezzature in uso, si è deciso di formalizzare ulteriori regole per i destinatari del Modello.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

a) astenersi dal tenere comportamenti, attivi o omissivi, tali direttamente da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica;

DO NOT COPY

b) astenersi dal tenere comportamenti, attivi o omissivi, destinati a favorire la commissione di reati di criminalità informatica ad opera di terzi;

c) rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;

d) rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e dei clienti, nonché le procedure adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali;

e) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;

f) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società a tutela dei diritti di proprietà industriale della Società e per il pieno rispetto di quelli dei terzi;

g) informare tempestivamente gli organi aziendali competenti di ogni problematica suscettibile di incidere sul corretto funzionamento dei sistemi informatici, sul corretto utilizzo dei dati in essi contenuti o sulla tutela dei diritti dei terzi;

h) prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in tutti i contratti con Consulenti, Fornitori, ed altri terzi in base alla quale il soggetto terzo dà atto di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;

i) adeguare costantemente l'organizzazione aziendale ed i servizi offerti alla clientela agli standard di sicurezza informatica richiesti dalle normative di settore e dalle best practice di riferimento;

j) collaborare ad ogni eventuale accertamento giudiziario o amministrativo, astenendosi dal divulgare notizie coperte da segreto a terzi;

Ai Destinatari è vietato:

- utilizzare periferiche di archiviazione di massa (cd, dvd riscrivibili, chiavette usb) se non espressamente autorizzate;

DO NOT COPY

- utilizzare programmi diversi da quelli installati nel pc in dotazione, ovvero installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno;
- navigare in Internet in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- scaricare software gratuiti e shareware prelevati da siti Internet;
- memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, condizioni di salute, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, ovvero di natura pedopornografica;
- accedere o navigare su siti di tipo x-rated (siti per adulti), casinò virtuali, webchat, social network;
- scaricare/scambiare materiale coperto da diritto d'autore;
- inviare e ricevere materiale pornografico, osceno, volgare, diffamatorio, oltraggioso, discriminatorio, abusivo, pericoloso;
- aprire allegati di posta elettronica ambigui o di incerta provenienza.

5.2.3. I reati societari ex art. 25-ter D. Lgs.n.231/01

La tipologia dei reati in oggetto è di particolare rilevanza sia per la frequenza di attività che espongono a rischio la Società che per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere, quali la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, dei diritti e della facoltà dei soci, dei legittimi interessi dei creditori, etc.

Oltre alla corretta gestione societaria, con particolare riferimento alla trasparenza delle relative informazioni ed alla salvaguardia del capitale sociale, i reati in esame chiamano tuttavia in causa anche le possibili interferenze indebite con le decisioni di altri enti costituiti in forma societaria mediante promesse di denaro o altra utilità, come avviene nel caso della c.d. corruzione tra privati allorquando "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro od altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società*".

DO NOT COPY

L'esposizione al rischio

Come evidenziato nel *risk assessment,* alcuni processi aziendali (gestione acquisti, commerciale, contabilità, tesoreria e bilancio, corporate governance) comportano il fisiologico rischio di commissione di reati societari, quali ad esempio false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, impedito controllo, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, illecita influenza sull'assemblea, formazione fittizia del capitale, operazioni in pregiudizio dei creditori, corruzione tra privati.

Tuttavia, i presidi adottati dalla società e sintetizzati nell'elenco di cui al par. 4.1 (protocolli 231, Manuale della Qualità, Codice Etico…), nonché la presenza di un commercialista esterno incaricato della predisposizione del bilancio e, di un Revisore Unico, sono fattori certamente utili a contrastare la possibile commissione di reati societari.

Principi generali di comportamento

In ogni caso, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto di specifici principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali.

Tutti i destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ***Medtec Srl*** nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi: pertanto, è vietato indicare o inviare per l'eventuale elaborazione o inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele".

I soggetti che intervengono nei procedimenti di stima devono inoltre attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

DO NOT COPY

Il bilancio deve essere sempre completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.

Piena ed assoluta correttezza è poi richiesta in particolare agli amministratori, ed a tutti coloro che sono chiamati a coadiuvarli, nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Per altro verso, i Destinatari devono sempre osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo interno o esterno sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà.

In tale prospettiva, è quindi specificamente vietato:

a) impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;

b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o diffondendo informazioni non veritiere.

Tutti i Destinatari devono poi garantire costantemente il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.

All'organo amministrativo è vietato:

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

DO NOT COPY

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Al fine di prevenire il rischio di interferenze indebite su altri enti, è inoltre vietato a tutti i Destinatari compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati.

Ai Destinatari è anche vietato distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o che siano comunque in contrasto con il Codice Etico. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e sempre che le stesse non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

Ai Destinatari è vietato riconoscere, in favore dei Fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali, Agenti, Appaltatori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Per quanto concerne la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali), i documenti devono essere redatti sulla base di procedure o istruzioni operative che determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. È inoltre necessario che la trasmissione di dati ed informazioni avvenga attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

DO NOT COPY

La documentazione e la comunicazione di tutti i dati e le informazioni soggette a controllo da parte di soci, sindaci ed eventualmente della società di revisione contabile deve avvenire in modo trasparente, senza che siano frapposti ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

I destinatari del Modello devono in ogni caso rispettare le prescrizioni contenuti nei protocolli 231, particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07), al Protocollo HSE (P08), al Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche (P09).

5.2.4. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro art. 25-septies, D. Lgs. N. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex art.25 septies D. Lgs. N.231/01

Al fine di poter assumere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il modello di organizzazione e di gestione adottato, ed efficacemente attuato, deve dar vita ad un sistema aziendale suscettibile di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;

DO NOT COPY

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In questo senso, il presente modello organizzativo e gestionale dispone pertanto, in primo luogo, che siano adottati idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra riportate.

Per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la materiale articolazione delle funzioni aziendali deve assicurare l'esistenza di competenze tecniche e di adeguati poteri di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Unitamente ad un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello, l'organizzazione aziendale deve quindi garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il tempestivo riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere pertanto adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'esposizione al rischio

La ***Medtec Srl*** ha adottato un Manuale della Qualità conforme alla norma ISO 45001:2018, ha predisposto in materia un completo documento di valutazione rischi con l'ausilio di un consulente esterno ed adotta un sistema di gestione integrato che le consente di monitorare adeguatamente i rischi SSL (oltre che ambientali) ed a limitare, per quanto possibile in ragione delle conoscenze tecniche attuali, il pericolo per la salute dei propri dipendenti e di coloro che accedono nelle aree di sua competenza.

Pertanto, l'organizzazione adottata deve già ritenersi di per sé stessa conforme, almeno per le parti corrispondenti, all'art.30 D.L.gs n.81/08. Ciò nonostante, è stato implementato un Protocollo Specifico in materia di Ambiente e Sicurezza sul lavoro (HSE) (P08) volto a costituire un presidio ulteriore contro tali reati.

DO NOT COPY

Premesso che il presente modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. N.81/08, lo stesso costituisce, invece, al contempo un ulteriore presidio di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Principi generali di comportamento

Tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società, nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti ed ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme definite ed ogni altra situazione di pericolo potenziale o reale da loro a qualsiasi titolo percepita.

DO NOT COPY

5.2.5. I reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita ex art.25 octies D. Lgs. N.231/01

L'esposizione al rischio

La responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. N.231/01 per i reati in oggetto può sorgere non soltanto per attività successive all'eventuale commissione di reati presupposto, in ordine ai quali sono stati conseguentemente già adottate delle specifiche misure di prevenzione, unitamente alle necessarie forme di controllo volte a farne emergere l'eventuale commissione, ma anche con riferimento a rapporti economico-finanziari intercorrenti con soggetti del tutto estranei alla compagine sociale, ed in particolare con i clienti ed i fornitori della ***Medtec Srl.***.

A fronte del rischio nascente da condotte in qualche modo estranee all'operatività aziendale, emerge pertanto in primo luogo l'importanza delle verifiche e dei controlli effettuati in relazione alle singole operazioni sia sotto il profilo finanziario e contabile che in relazione alla congruità dei corrispettivi pattuiti ed all'effettività delle prestazioni "scambiate".

In secondo luogo, le preliminari modalità di "accreditamento" dei fornitori e dei subappaltatori e la tempestiva reazione ad eventuali segnali di allarme che dovessero emergere a qualsiasi titolo costituisce un presidio essenziale in relazione ai reati in questione.

Lo stesso è a dirsi, con tutte le differenze del caso, per quanto riguarda la necessaria verifica dell'effettivo mantenimento dei requisiti di onorabilità degli eventuali partner e degli eventuali committenti privati.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare direttamente le fattispecie di reato sopra considerate;
- tali da pregiudicare la piena tracciabilità economico-finanziaria delle operazioni che coinvolgono la Società o che risultano ad esse anche indirettamente connesse;

DO NOT COPY

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la ***Medtec Srl*** ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano anche solo ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti;
- non intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla ***Medtec Srl***;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- segnalare ai Responsabili di funzione eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali, con particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07), al Protocollo HSE (P08), al Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche (P09);

DO NOT COPY

- ricostruire, a fronte di eventuali contestazioni o di fondati dubbi sulla liceità di un'operazione compiuta nell'interesse o anche solo con la partecipazione dell'ente, i flussi finanziari ad essa connessa e gli eventuali proventi che ne sono derivati al fine di poter riferire alle autorità competenti e di consentire in ogni caso la tempestiva assunzione delle opportune determinazioni cautelative, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- osservare quindi assoluta attenzione in merito all'utilizzo dei proventi correlati ad operazioni economiche o a dichiarazioni tributarie che risultino oggetto di possibile contestazione o che siano state comunque poste in discussione sotto il profilo della loro liceità e correttezza.

5.2.6. I reati ambientali ex art. 25-undecies D. Lgs.n.231/01

L'esposizione a rischio

La ***Medtec Srl*** presta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla tutela dell'ambiente. Gli ambiti organizzativi nelle quali è stata conseguita la relativa certificazione (ISO 14001) così come le numerose procedure ed istruzioni tecniche che disciplinano i processi, mostrano un'attenzione mirata alla scelta dei fornitori che siano *compliant* dal punto di vista ambientale, al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti in azienda ed alla gestione delle sostanze pericolose.

La ***Medtec Sr***l ha adottato un protocollo Specifico in materia di Ambiente e Sicurezza sul lavoro (HSE) (P08), volto a costituire un presidio ulteriore contro tali reati.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali ed istruzioni tecniche:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalla procedura interna di gestione degli aspetti ambientali;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento ed i principi specifici formulati nel presente Modello;

DO NOT COPY

- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi al fine di assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti e verifiche ispettive;
- Astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- Astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- Astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria;
- Procedere tempestivamente ad ogni opportuna verifica laddove vengano contestate o comunque rilevate situazioni potenzialmente lesive dell'ambiente nelle sue varie forme;
- Rispettare il Protocollo HSE (P08);

5.2.7. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies. Caporalato (art.25 quinquies in relazione all'art.603 bis c.p.)

Il rilascio del permesso di soggiorno costituisce il presupposto costitutivo della legittimazione dello straniero al lavoro, prima del quale non è quindi possibile stipulare rapporti siffatti, pena la commissione del reato in oggetto.

Il soggetto attivo del reato di cui all'art. 25 duodecies è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila nel concetto di datore di lavoro qualsiasi soggetto che "*assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura*".

La pronta verifica della regolarità del soggiorno da parte della funzione aziendale competente costituisce pertanto il dato imprescindibile per la prevenzione del rischio in esame.

L'esposizione al rischio

Le attività nel cui ambito potrebbe essere astrattamente realizzata la fattispecie di reato richiamata dall'articoli 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 è rappresentata dalla gestione del processo di assunzione

DO NOT COPY

e gestione amministrativa del personale dipendente e di collaboratori extracomunitari. Trattasi a dire il vero di un rischio del tutto teorico per quanto attiene alla ***Medtec Srl,*** in relazione al quale si è ritenuto comunque opportuno formalizzare alcune regole organizzative o di condotta.

Principi generali di condotta

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali

- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti all'utilizzo o allo sfruttamento del lavoro irregolare;
- è inoltre vietato porre in essere condotte non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico;
- i Destinatari del Modello devono rispettare costantemente il Protocollo Risorse Umane (P03).

5.2.8. I reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs.n.231/01

L'articolo 39 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito e modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, commessi con "frode" e relativi ai documenti contabili o alla dichiarazione fiscale.

In particolare, con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies sono stati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (artt. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Inoltre, il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto la responsabilità degli enti anche per le ipotesi meno gravi previste dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10 quater (indebita compensazione) del. D. Lgs 74/200, qualora tali delitti siano commessi "*nell'ambito*

DO NOT COPY

di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

La possibile inerenza dei reati tributari ai molteplici processi aziendali che caratterizzano ogni società ha comportato, anche per la ***Medtec Srl***, l'esigenza di implementare i presidi aziendali in essere, adottando in questo senso uno specifico protocollo.

I protocolli e le procedure richiamate costituiscono quindi parte integrante della struttura complessiva del Modello, in quanto volte a garantire la corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie, il controllo sulla registrazione delle fatture e la pertinenza delle operazioni effettuate con l'attività sociale svolta.

La specifica funzione svolta al riguardo dal Sindaco unico con incarico di revisore unico e dal consulente esterno, costituisce inoltre un ulteriore presidio tanto sul piano della prevenzione quanto su quello del successivo controllo.

Principi generali di comportamento

Oltre ai principi generali già evidenziati nel codice etico e nelle procedure aziendali, ai destinatari del Modello è fatto assoluto divieto:

- di realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto;
- di attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa rendere difficilmente tracciabile l'operazione effettuata;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con i principi generali di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati tributari;
- di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

DO NOT COPY

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede;

- con riferimento alla affidabilità commerciale/professionale dei fornitori ed all'attendibilità dei dati da essi forniti, devono essere preventivamente richieste tutte le informazioni necessarie anche in vista di ogni opportuno successivo controllo;

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico-finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;

- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti;

- la registrazione delle fatture passive avviene previa verifica dell'effettività della prestazione resa e della coerenza con la documentazione contrattuale, controllando la concreta inerenza della prestazione all'attività sociale;

- è necessario rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile ed i principi contabili italiani prestando innanzitutto attenzione alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate ed alla giurisprudenza di riferimento, oltre che ad ogni altra fonte normativa vigente in Italia o all'estero;

- è necessario assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- è necessario garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;

- qualora siano formulate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, le stesse devono essere formalizzate e motivate e ne deve essere data adeguata e tempestiva informazione alle Funzioni/Organi competenti;

DO NOT COPY

- chi fornisce informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate è tenuto a indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono stati tratti e/o elaborati i dati trasmessi, al fine di garantire la verificabilità degli stessi.

L'attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi deve poi prevedere in particolare:

- la pianificazione annuale degli acquisti;
- per ogni acquisto, la definizione del fabbisogno e dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti;
- la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al fornitore;
- la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto;
- la verifica del possesso da parte del fornitore dei requisiti professionali e reputazionali;
- la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'anagrafica fornitori (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica di fornitori in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste devono essere inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica fornitori);
- l'effettiva permanenza, in capo al soggetto che autorizza l'ordine di acquisto in un determinato momento, di appositi poteri al riguardo;
- la trasparenza nella valutazione delle offerte (tecniche/economiche);
- l'effettiva verifica circa la corretta esecuzione dei lavori o servizi, l'avvenuta consegna dei lavori, del bene o erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti.

5.2.9. I reati di contrabbando art. 25-sexiesdecies

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative

DO NOT COPY

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

L'esposizione al rischio

L'introduzione dei delitti di contrabbando all'interno dei reati presupposto comporta un parziale aumento del rischio nei confronti della Società, seppur allo stato remoto in considerazione dell'attività sociale svolta dalla ***Medtec Srl***. In particolare, il rischio concerne l'approvvigionamento di beni acquisiti in violazione del D.lgs. n. 141 del 2024, con il possibile concorso di soggetti interni alla struttura societaria ovvero l'ipotetica strumentalizzazione a fini di contrabbando delle altre attività sociali.

Principi generali di condotta

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti ad attività di contrabbando;
- è vietato porre in essere condotte non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- i Destinatari devono assicurare il rispetto del Protocollo 231 Approvvigionamenti Beni e Servizi;
- nel caso di acquisti di beni soggetti a diritti di confine, è obbligatorio verificare il rispetto del pagamento, segnalando immediatamente all'OdV ogni possibile dubbio o anomalia.

DO NOT COPY

5.2.10. I reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. N.231/01 – I reati transnazionali Art. 10 L. n.146/2006

L'esposizione al rischio e la peculiarità della relativa attività di prevenzione

La responsabilità da reato degli enti risulta altresì prevista dall'art.24 ter "*in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*".

Per altro verso, l'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

La definizione di reato transnazionale è quindi contenuta nell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale":

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Alla luce del successivo art. 10 della predetta legge, la responsabilità dell'ente per un reato di natura "transnazionale" può effettivamente sorgere in relazione ai reati di cui all'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale), art. 27 D. Lgs n.141 del 26/09/2024 (Diritti doganali e diritti di confine), art. 80 D. Lgs n.141 del 26/09/2024 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine), art. 81 D. Lgs n.141 del 26/09/2024 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti), art.82 D. Lgs n.141 del 26/09/2024 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti), art.83 D. Lgs n.141 del

DO NOT COPY

26/09/2024 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento), art. 416 c.p. (Associazione per delinquere), art. 416-bis c.p.(Associazione di tipo mafioso anche straniere, art. 74 DPR n. 309 del 1990 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope).

In ogni caso, le ultime tre fattispecie di reato assumono comunque rilevanza, come già anticipato, ai sensi dell'art.24 ter, e dunque anche a prescindere dal requisito della transnazionalità, laddove siano realizzate nel territorio dello Stato italiano.

La valutazione del rischio inerenti alle fattispecie in esame, di per sé stesse ovviamente estranee al normale svolgimento di una libera intrapresa economica, assume caratteristiche per certi versi peculiari rispetto alla comune individuazione di specifiche attività sensibili come tali meritevoli di un'adeguata proceduralizzazione.

In questo caso, il punto di riferimento della valutazione preventiva richiesta risulta infatti costituito da una variabile esogena, del tutto estranea al comune funzionamento dell'ente societario, ovvero dal concreto sviluppo, sul territorio in cui si svolgono le attività economiche di interesse del medesimo, di alcune organizzazioni criminali sempre più strutturate, capaci quindi di incutere un serio timore nei loro interlocutori ed interessate al contempo a ritagliarsi un ruolo crescente anche nell'ambito di attività di per sé stesse lecite, talvolta sfruttando eventuali relazioni indebite intrattenute con esponenti politici, con soggetti operanti per conto dei committenti o delle autorità ammnistrative di controllo ovvero con specifici fornitori o subappaltatori dell'ente.

A fronte di un rischio siffatto, la rilevanza economica dell'attività svolta dall'ente costituisce uno specifico motivo di attrattiva per le organizzazioni criminali, per contrastare il quale è necessario implementare adeguati "anticorpi" all'interno dell'organizzazione aziendale.

In linea generale, eventuali forme di collusione o di contiguità con soggetti a qualsiasi titolo appartenenti alla criminalità organizzata non rispondono in alcun modo all'interesse di un ente dotato di adeguate risorse economico-finanziarie e già strutturalmente in grado di svolgere con successo la propria attività imprenditoriale, ma costituiscono viceversa situazioni altamente pregiudizievoli destinate ad esporre l'ente a rischi enormi sotto diversi e rilevanti profili.

DO NOT COPY

In questi termini, il Modello di Organizzazione e di Gestione mira, pertanto, a favorire una ferma ed immediata capacità di reazione in presenza di ipotetici tentativi di contatto da parte delle organizzazioni criminali direttamente operanti sul territorio di riferimento.

Al contempo, nell'ipotesi in cui gli eventuali tentativi effettuati dalle organizzazioni criminali possano effettivamente consentire la realizzazione di un effettivo "contatto", destinato in qualche modo a manifestarsi concretamente nell'attività societaria, il Modello di Organizzazione e di Gestione mira inoltre a far emergere quanto verificatosi il più velocemente possibile, proprio attraverso la previa selezione dei propri aventi causa, l'adeguata proceduralizzazione delle modalità di contrattualizzazione dei rapporti con gli stessi terzi, la trasparente gestione dei rapporti contrattuali e delle risorse finanziarie dell'ente e la tempestiva segnalazione di qualsivoglia segnale di allarme.

Sotto tale profilo, le regole di comportamento e le specifiche prescrizioni contenute nei Protocolli (ed in particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07), al Protocollo HSE (P08), al Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche (P09)), rappresentano certamente dei validi presidi per contrastare l'agevolazione di tali reati, quantomeno nei rapporti che coinvolgono direttamente la ***Medtec Srl.***

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati di criminalità organizzata e dei reati c.d. transnazionali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. N. 231/01 e dall'art. 10, Legge n. 146/2006;

DO NOT COPY

- fornire, direttamente o indirettamente, risorse economiche o opportunità di lavoro a soggetti che perseguono, personalmente o in qualità di semplici prestanome, finalità connesse ad attività criminali organizzate o transnazionali, agevolandoli in qualunque modo nel perseguimento dei loro obiettivi;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Black List, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, ovvero con società di cui risulti difficile individuare gli effettivi amministratori di riferimento;
- effettuare prestazioni in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle *black list* internazionali;
- assumere personale risultante dalle *black list* internazionali;
- violare le prescrizioni contenuti nei protocolli 231, con particolare riguardo al Protocollo Rapporti PA (P01), al protocollo Gestione Contabilità e bilancio (P02), al Protocollo Risorse Umane (P03), al Protocollo Commerciale (P04), al Protocollo Approvvigionamenti beni e servizi (P05)/ servizi immateriali (P06), al Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni (P07), al Protocollo HSE (P08), al Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche (P09).

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D. Lgs. N. 231/01 e dall'articolo 10 della Legge n. 146/06 e ritenuti rilevanti per la società, quest'ultima adotta norme di comportamento e regole improntate a:

DO NOT COPY

1. verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario o erogante e della relativa somma di denaro;
2. verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
3. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, subappaltatori e partners commerciali/finanziari;
4. verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
5. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
6. espletare gli opportuni controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
7. effettuare periodici controlli interni sulla tesoreria;
8. adottare adeguati programmi di formazione del personale.

5.2.11. Gli altri reati

Si precisa che il preliminare *assessment* del complesso delle attività aziendali ha condotto ragionevolmente ad escludere la possibilità di commissione di alcuni reati presupposto, sia in ragione delle caratteristiche della società, sia in ragione della circostanza che alcuni di essi non possono essere logicamente posti in essere nell'interesse/vantaggio della ***Medtec Srl*** (ad es. detenzione di materiale pornografico), sia infine perché l'eventualità della loro consumazione è risultata altamente improbabile e la loro esemplificazione descrittiva meramente scolastica.

- In tal senso sono stati esclusi, ad esempio e non a titolo esaustivo: i reati contro la personalità individuale *ex* Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001, i delitti contro l'industria e il commercio ex art.25 bis-1 D. Lgs. N.231/01, i reati di falso nummario, i reati contro la personalità individuale

DO NOT COPY

in materia di pornografia e prostituzione minorile, mutilazione dei genitali femminili, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i c.d. delitti di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), i reati di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, il reato di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies, i reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex* art. 25-quaterdecies; i delitti contro il patrimonio culturale art. 25-septiesdecies; i reati di cui all' art. 12, L. n. 9/2013, relativi agli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva; i reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione di beni culturali e paesaggistici art. 25-duodevicies, i delitti contro gli animali art. 25-undevicies.

In relazione a tali fattispecie di reato, ad ogni modo, troveranno, per quanto possibile, applicazione le disposizioni del Codice Etico e i presidi facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, nonché dei controlli interni e i principi generali di comportamento. Fermo restando che la Società s'impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere oggetto D. Lgs 231/2001 e, qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti Speciali. Si ribadisce in ogni caso che la Società condanna qualsiasi comportamento o condotta che possa integrare o favorire la commissione di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal decreto, ancorché intrapresi con la finalità di arrecare un interesse o un vantaggio alla società.

Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, valgono ovviamente i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure aziendali richiamate.

Nondimeno, è parso comunque opportuno specificare in questa sede gli obblighi comportamentali nascenti da possibili notizie eventualmente apprese al riguardo:

DO NOT COPY

- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti ad attività di falsificazione di monete;
- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti ad attività di pornografia o prostituzione minorile;
- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti ad attività terroristiche o alla propaganda di idee eversive;
- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti a giochi d'azzardo o scommesse clandestine;
- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti al traffico di armi;
- è vietato porre in essere qualsiasi tipo di operazione economica con soggetti che risultino dediti al traffico di stupefacenti;
- è vietato intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- è vietato riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società;
- ai sensi dell'art. 364 c.p. i Destinatari che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, sono tenuti – come ogni altro cittadino – a farne immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- i Destinatari che avendo avuto notizia, nello svolgimento delle funzioni o delle mansioni affidategli, dell'avvenuta commissione di un reato, sono comunque tenuti a valutare attentamente l'opportunità di sporgere denuncia e ad informare tempestivamente dell'accaduto le funzioni aziendali eventualmente competenti a porre in essere ogni possibile intervento, sempre nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e delle eventuali esigenze di riservatezza connesse al segreto istruttorio;

DO NOT COPY

- coerentemente con gli obblighi di legge, i Destinatari sono sempre tenuti a riferire con veridicità, precisione e completezza ad ogni legittima richiesta informativa proveniente dall'Autorità giudiziaria e dalla Polizia Giudiziaria, ovvero da qualsivoglia autorità amministrativa.

Per quanto in precedenza esposto, l'attività di *risk assessment* ha consentito la mappatura delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto n°231/2001.
I reati presi in esame sono quelli valutati come attinenti al contesto in cui opera l'Azienda.
In questo caso viene effettuata un'analisi specifica per determinarne il livello di rischio con riferimento alla probabilità che possano essere commessi e alla gravità dell'impatto sul business. In tale ottica il livello complessivo di rischio è dato dal prodotto della probabilità per la gravità.
L'analisi del rischio viene inizialmente effettuata senza considerare eventuali misure di sicurezza già implementate dalla ***Medtec Srl***; ciò in quanto è opportuno determinare lo specifico pericolo, espresso in termini di probabilità, che possa concretizzarsi un danno per la Società, al fine di pervenire ad un quadro oggettivo di mappatura e analisi del rischio.

Il grado di probabilità, gravità e rischiosità dell'evento-reato è stato dedotto applicando:

- il principio di "probabilità logica" suggerito, tra le altre, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle note sentenze "Franzese" (10 luglio 2002 n. 30328) e "Tyssen Krupp" (18 settembre 2014, n. 38343);
- i canoni ed i principi della Norma UNI EN ISO 31000:2010, in base alla quale Il concetto di "probabilità" è riferito al più generale concetto di "verosimiglianza", ovvero l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema preventivo, possa essere realizzato il rischio-reato oggetto di analisi. Sulla scorta quest'ultimo standard, è stata innanzitutto effettuata una valutazione di maggiore/minore attinenza, ed in particolare:
  - "attinenza" del reato presupposto, nel caso di concreta probabilità di verificazione dello stesso reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società;
  - "parziale attinenza" del reato presupposto, in presenza di una marginalità della fattispecie delittuosa presupposta rispetto all'attività svolta in concreto, tale comunque da far ritenere ugualmente consigliabile procedere all'analisi del livello di rischio attraverso le ordinarie coordinate di "probabilità" e "gravità";

DO NOT COPY

- "non attinenza" del reato presupposto, in presenza di una oggettiva non pertinenza e non rilevanza della fattispecie presupposta astratta rispetto all'attività svolta, ovvero di una situazione per la quale non si procede alla valutazione del livello di rischio essendo da escludere "a monte" una concreta ipotizzabilità di consumazione del reato nell'ambito dell'attività sociale.

Verificata l'"attinenza" o "parziale attinenza" della fattispecie di reato presupposta, si è quindi proceduto a graduare la probabilità e la gravità di verificazione del rischio, con riferimento alle seguenti dimensioni:

a) Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona, come valore "superiore" da tutelare, in conformità a quanto previsto anche dal Codice Etico della Società;

b) Implicazioni economiche e finanziarie correlate alla "magnitudo" delle sanzioni economiche ed interdittive applicabili ex D. Lgs. N. 231/2001, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal soggetto che commette il reato (organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto);

c) Immagine e reputazione aziendale, anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei clienti (nonché del relativo danno all'immagine o di posizionamento nel mercato), delle autorità di controllo e/o delle autorità deputate a rilasciare autorizzazioni o concessioni.

Secondo tale impostazione, la "valutazione di gravità" viene articolata su tre livelli e secondo la scala di seguito riportata:

1. "**TRASCURABILE**": la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione corrente. L'immagine aziendale resterebbe sostanzialmente intatta;
2. "**DANNOSO**": la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da poter compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché un conseguenziale danno di immagine, tale da poter compromettere il posizionamento nel mercato dell'Azienda;

DO NOT COPY

3. **"MOLTO DANNOSO"**: la commissione del reato comporterebbe, oltre al danno economico e di immagine, anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'Azienda.

La tabella che segue è applicata per determinare l'accettabilità del rischio dell'evento-reato e, quindi, l'eventuale necessità di "trattarlo" o meno.

REATI PRESUPPOSTO	PROBABILITA' DEL RISCHIO	VALUTAZIONE GRAVITA' AL VERIFICARSI
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	**MEDIO**	**MOLTO DANNSO**
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**MEDIO**	**DANNOSO**
Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata e reati Transnazionali	**MEDIO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**MEDIO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**MOLTO BASSO**	**TRASCURABILE**
Art. 25 bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 ter Reati societari	**MEDIO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione organi genitali femminili	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 quinques Delitti contro la personalità individuale	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 sexies Reati di abuso di mercato	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	**MEDIO**	**DANNOSO**
Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	**MEDIO**	**MOLTO DANNOSO**

DO NOT COPY

Art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**MOLTO BASSO**	**TRASCURABILE**
Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 undecies Reati ambientali	**MEDIO**	**DANNOSO**
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *terdecies* Razzismo e xenofobia	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *quaterdecies* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *quinquesdecies* Reati tributari	**MEDIO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 *sexiesdecies* Contrabbando	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *septiesdecies* Delitti contro il patrimonio culturale	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25-*undevicies* Delitti contro gli animali	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**

DO NOT COPY

Come si può vedere, nella suddetta tabella, relativamente alla ***Medtec Srl,*** per ogni ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, viene riportato il livello del rischio (tanto più grande, tanto quanto più è probabile che si possa consumare il reato) nonché il livello dell'entità del danno conseguenziale che sarà proporzionalmente rilevante. Livello di rischio, si ribadisce, determinato senza considerare le misure di sicurezza di controllo già in precedenza, implementate dalla ***Medtec Srl*** e successivamente rafforzate, ulteriormente, dalle misure e dai controlli generali introdotti dal presente Modello (e.g.: formazione ed informazione dei dipendenti, controllo dell'OdV, attuazione del Codice Etico, Protocolli 231, sistema sanzionatorio, principi generali di comportamento, flussi informativi da e/o verso OdV, ecc.) che contribuiranno essi stessi ad una maggiore responsabilizzazione della Società e ad una conseguenziale riduzione sensibile della probabilità del rischio di commissione dei reati per come

sopra esposti. **Ne consegue, pertanto, una rivalutazione della probabilità del rischio "evento-reato" per come di seguito riportato:**

REATI PRESUPPOSTO	PROBABILITA' DEL RISCHIO	VALUTAZIONE GRAVITA' AL VERIFICARSI
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	**BASSO**	**MOLTO DANNSO**
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**BASSO**	**DANNOSO**
Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata e reati Transnazionali	**MOLTO BASSO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**BASSO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**MOLTO BASSO**	**TRASCURABILE**
Art. 25 bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 ter Reati societari	**BASSO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione organi genitali femminili	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 quinques Delitti contro la personalità individuale	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 sexies Reati di abuso di mercato	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	**BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	**MOLTO BASSO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**MOLTO BASSO**	**TRASCURABILE**

DO NOT COPY

Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 undecies Reati ambientali	**BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *terdecies* Razzismo e xenofobia	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *quaterdecies* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *quinquesdecies* Reati tributari	**BASSO**	**MOLTO DANNOSO**
Art. 25 *sexiesdecies* Contrabbando	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *septiesdecies* Delitti contro il patrimonio culturale	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25 *duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**
Art. 25-*undevicies* Delitti contro gli animali	**MOLTO BASSO**	**DANNOSO**

DO NOT COPY

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Generalità

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 richiede - quale condizione essenziale ed inderogabile dell'efficacia di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, nonché della correlativa operatività dell'"esimente" dalla eventuale responsabilità amministrativa della Società - che: «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo». In buona sostanza: secondo quanto unanimemente affermato anche in sede giurisprudenziale, l'Organismo di Vigilanza rappresenta, soprattutto per le caratteristiche di autonomia e indipendenza espressamente richieste per legge, una sorte di "vigilante" super partes che, nell'interesse della Legalità, controlla e sottopone ad un monitoraggio costante l'efficacia del Modello e la sua piena osservanza da parte di tutti i Destinatari. L'art. 7, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede una sua verifica periodica, e la sua eventuale modifica e/o aggiornamento, quando – anche su input dell'OdV - siano emersi: significative violazioni delle prescrizioni fissate; punti o ragioni di criticità del MOGC; mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché a seguito della previsione normativa di nuove fattispecie di reati presupposti.

6.2 STATUTO dell'Organismo di Vigilanza

Adottato dalla Società unitamente all'approvazione del presente Modello 231, di cui ne costituisce parte integrante.

6.2.1 Scopo e ambito di applicazione -Articolo 1 -

a. È istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo" o anche "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della stessa.
b. Il presente Statuto dell'Organismo di Vigilanza è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, composizione, criteri di nomina, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

DO NOT COPY

c. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia di tali principi, l'Organismo, chiamato a dialogare con il Vertice, ma che non ne deve subire il condizionamento, è collocato in posizione di staff all'Organo Amministrativo. Esso riporta e risponde direttamente al Collegio Sindacale, solo ed esclusivamente qualora le violazioni emerse siano riferibili all'Organo Amministrativo.
d. L'Organismo vanta esclusivamente poteri di vigilanza e controllo; gli è, pertanto, preclusa qualsiasi attività di gestione, sia essa attiva che impeditiva. Tale divieto è funzionale alla salvaguardia e all'implementazione dell'imparzialità dell'organo, condizione necessaria per evitare insanabili conflitti di interesse. Conseguentemente, una volta segnalata una violazione, la scelta di correre o non il rischio-reato spetta, in ultima analisi, al Vertice della società.

6.2.2 Criteri di nomina e composizione dell'Organismo - Articolo 2-

a. L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente, ed uno dei quali con funzioni di Segretario, nominati dallo stesso OdV nella riunione di insediamento.
b. L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, il cui Presidente avrà il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
c. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a "dialogare" con l'Organo Amministrativo, al quale, oltre ad essere legato contrattualmente, è tenuto a riferire sull'attività svolta e sulla presenza di irregolarità o di situazioni a rischio che impongano l'immediato intervento della dirigenza.
d. La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Organo Amministrativo deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.
e. L'avvenuto conferimento dell'incarico verrà, successivamente, formalmente comunicato da parte dell'Organo Amministrativo a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

DO NOT COPY

f. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 2382, 2399 c.c. (vedi articolo 3).

g. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, privi di compiti operativi.

h. I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello e dal Codice Etico.

i. L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Organo Amministrativo provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

6.2.3 Requisiti di Professionalità e di Onorabilità - Articolo 3 -

a. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

b. È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

- Competenze:
  - conoscenza della struttura organizzativa della Società;
  - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato presupposto, per come previste dal D. Lgs 231/2001;
  - adeguata competenza in materia di Auditing e controllo;
- Caratteristiche personali:
  - un profilo etico di indiscutibile valore;

DO NOT COPY

- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

6.2.4 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo -Articolo 4 -

a. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.
b. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.
c. Il mandato sarà, altresì, revocato:
    - qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
    - qualora vengano meno i requisiti di onorabilità.
d. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.
e. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.
f. La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.
g. L'incarico di componente interno dell'Organismo cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.
h. Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo Amministrativo, questo potrà decretarne la revoca soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera e con

DO NOT COPY

l'approvazione del Collegio Sindacale. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità, operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

DO NOT COPY

6.2.5 Obblighi di riservatezza - Articolo 5 -

a. I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

b. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

6.2.6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Articolo 6 -

a. L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:
   - vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
   - vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle Funzioni aziendali competenti;
   - vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

b. Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

1. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
   - interpretare la normativa rilevante;
   - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili;
   - coordinarsi con le Funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;

DO NOT COPY

- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le Funzioni aziendali preposte;

2. con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello:
   - effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle attività a rischio di reato, per controllare il rispetto dei Protocolli;
   - coordinarsi con tutte le Funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle attività a rischio di reato che l'OdV decida di sottoporre a controllo specifico;
   - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
   - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le Funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
3. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
   - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
   - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni dei sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
   - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

DO NOT COPY

- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo all'irrogazione della sanzione e del relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo attribuisce i poteri di iniziativa e controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

c. Ai fini dello svolgimento delle attività elencate al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, presso qualsiasi Direzione e Unità Organizzativa della Società senza necessità di alcun consenso preventivo;
- proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno, nonché sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo. Ai consulenti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- richiedere che qualunque dipendente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione, l'Organismo riferirà all'Organo Amministrativo della Società);
- sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

DO NOT COPY

Per assolvere efficacemente ai propri compiti, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. d), il Modello prevede a carico dei destinatari del Modello specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo per come specificatamente riportati al paragrafo successivo, nonché nei Protocolli 231 e, in particolare:

- segnalare tempestivamente notizie riguardanti provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie, dalle quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- trasmettere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o la ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello 231 o al Codice Etico;
- segnalare per iscritto eventuali carenze riscontrate nell'ambito dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, dalle quali possa emergere una maggiore esposizione ai rischi di reato rispetto alle risultanze del self assessment "rischi di reato e controlli" effettuato.

6.2.7 Regolamento dell'Organismo - Articolo 7 -

Il presente Regolamento è stato definito dai membri dell'OdV e, successivamente, è stato inserito nel presente Modello 231. Qualora i membri dell'OdV ritenessero opportuno modificare i contenuti del Regolamento, la sua versione aggiornata dovrà sostituire quanto riportato nel presente Articolo 7, senza bisogno di dover approvare nuovamente il Modello 231.

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è stabilita dai membri dello stesso Organismo, che si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta almeno un componente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno 3 volte l'anno con cadenza tendenzialmente quadrimestrale. Non è consentita ai componenti dell'Organismo la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente – a meno di cause di forza maggiore - al Presidente dell'Organismo. La riunione viene convocata dal Presidente - con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora - preferibilmente a mezzo posta elettronica. A tal fine, i membri dell'OdV dovranno indicare i propri recapiti validi al fine dell'espletamento delle convocazioni da inviarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno lavorativo prima di detta data. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione può essere convocata da uno dei

DO NOT COPY

membri formalmente delegati. Si intende validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo. La riunione può essere tenuta in video conferenza o audio collegamento, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venga interrotto il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il Presidente dell'adunanza interrompe i lavori e saranno considerate valide le delibere adottate sino a quel momento.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario, che può essere anche un soggetto terzo rispetto all'Organismo.
Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni – successivamente trascritto su apposito libro delle adunanze dell'Organismo custodito presso la Società o altra sede definita dall'OdV - che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei suoi componenti. È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere annotata nel verbale della seduta. In caso di parità di voto, derivante dall'astensione di un componente per conflitto di interessi, il voto espresso dal Presidente dell'Organismo avrà valore doppio. Nel caso in cui il Presidente si trovi in conflitto di interessi, avrà valore doppio il voto espresso dal componente più anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del componente dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza.

L'Organismo potrà delegare per iscritto, nell'ambito di una specifica delibera, particolari attività ai singoli suoi componenti, sulla base delle rispettive competenze. Il componente delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile, al fine di consentire agli altri componenti di esercitare la dovuta vigilanza.

DO NOT COPY

L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le Direzioni e settori aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni

a. Relativamente ai **flussi informativi dall'OdV verso l'Organo Amministrativo**, con cadenza annuale, l'Organismo deve:

- condividere con l'Organo Amministrativo il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello 231 adottato;
- trasmettere all'Organo Amministrativo un rapporto scritto sull'attuazione del Modello, che ha ad oggetto: l'attività svolta dall'Organismo, le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello; gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- segnalare all'Amministratore Unico la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti del Modello da seguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento (D. Lgs 231/2001) o della struttura aziendale o comunque di altre circostanze riscontrate.

Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle fattispecie di reato contenute nel Decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'autore della violazione. Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo.

La presenza di rapporti di carattere periodico o continuativo sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali (es. Collegio Sindacale) rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza. L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

b. Riguardo ai **flussi Informativi verso l'OdV**:

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del

DO NOT COPY

Modello stesso. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, inquanto costituenti gli strumenti necessari per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento, a posteriori, delle cause che hanno reso possibili il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Infatti, l'efficacia dell'attività di vigilanza dell'OdV trova, fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni, provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui essi vengono a conoscenza, che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sia potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno fornire all'OdV, con cadenza definita oppure ad hoc, i flussi informativi come dallo stesso definiti. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione **"negativa".**

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi:

- gli Organi Sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'OdV, consistente in un indirizzo e-mail dedicato: odv@medtecsrl.com, al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti. Inoltre, le segnalazioni potranno essere inviate presso il seguente indirizzo: Medtec Srl – Organismo di Vigilanza – Via della Civiltà snc- 87027 Paola (CS).

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate devono obbligatoriamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

DO NOT COPY

- provvedimenti (avvisi di garanzia, avvisi conclusioni indagini, rinvii a giudizio, misure di prevenzione ed interdittive antimafia, ecc.) e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società, o dei suoi dirigenti o dipendenti/collaboratori, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti, con frequenza di trasmissione ad evento;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli organi apicali, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, di procedimento applicazione misure di prevenzione e/o interdittive antimafia, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto, con frequenza di trasmissione ad evento;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello, con frequenza di trasmissione ad evento;
- modifiche e aggiornamenti nel sistema delle deleghe e delle procure conferite, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale, con frequenza di trasmissione ad evento;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, con frequenza di trasmissione ad evento;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori e/o di terzi in genere, presenti nei luoghi di lavoro della Società con indicazione dei provvedimenti/misure eventualmente adottati e loro stato di attuazione, con frequenza di trasmissione ad evento;
- eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra uno dei destinatari del Modello e la Società, con frequenza di trasmissione ad evento.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmesse all'OdV, le informazioni per come indicate nei protocolli aziendali adottati, da

DO NOT COPY

parte dei soggetti interessati, oltre a quanto riportato precedentemente, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le risultanze, sia positive che negative, delle attività di controllo poste in essere dai responsabili delle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello, con frequenza di trasmissione semestrale, mediante apposita informativa/attestazione;
- anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse, con frequenza di trasmissione ad evento;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti), o comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi etici e le regole di comportamento di cui al presente Modello con frequenza di trasmissione ad evento;
- commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto, con frequenza di trasmissione ad evento;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.), con frequenza di trasmissione ad evento;
- eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale/Sindaco Unico con incarico di Revisore, riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema dei Controlli Interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società ed eventuali segnali di allerta di crisi d'impresa, con frequenza di trasmissione annuale ed ad evento;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, con frequenza di trasmissione ad evento ed annuale;
- copia dei verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale/Revisore Unico, con frequenza di trasmissione ad evento;
- informativa riepilogativa sulle istanze di partecipazione a richieste di erogazione ed utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo nei confronti dello Stato e/o di altri enti Pubblici, nonché della Comunità Economica Europea, con frequenza di trasmissione annuale;
- visite, ispezioni e accertamenti, avviati da parte degli enti/autorità competenti (regioni, enti regionali, enti locali, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ispettorato Lavoro, Agenzia Entrate, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate, con frequenza di trasmissione ad evento;

DO NOT COPY

- eventuali violazioni dei limiti imposti ai soggetti titolari delle procure e/o delle deleghe, con frequenza di trasmissione ad evento;
- prospetti riepilogativi degli appalti/subappalti, affidati a seguito di gare a livello nazionale ed Europeo, ovvero a trattativa privata, con frequenza di trasmissione semestrale;
- notizie relative a commesse ad enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, con frequenza di trasmissione semestrale;
- report, riduzione consistenza dell'attivo patrimonio (dismissione distruzione e svalutazione), con frequenza di trasmissione semestrale;
- informativa della convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, con il dettaglio dell'ordine del giorno, con frequenza di trasmissione ad evento;
- informativa in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, o alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto aspetti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01, con frequenza di trasmissione ad evento;
- informativa riepilogativa sullo stato di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento ad attività di formazione svolte, audit effettuati, statistiche infortuni, criticità riscontrate, ecc.., con frequenza di trasmissione semestrale;
- informativa riepilogativa di eventuali revoche di aggiudicazioni di appalti/subappalti o commesse Pubbliche e/o Private, con frequenza di trasmissione ad evento;
- informativa su incidenti o situazioni di emergenza di caratteri ambientali rilevati, descrivendo l'accaduto e le azioni di rimedio previste e l'esito dell'attuazione delle stesse, con frequenza di trasmissione ad evento.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.

Ciascun Dipendente deve segnalare la violazione (o anche la presunta violazione) del presente Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV.

DO NOT COPY

I consulenti, i collaboratori e gli interlocutori abituali, per quanto riguarda la loro attività svolta, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV mediante i canali informativi dedicati in precedenza citati.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare correttamente le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali provvedimenti conseguenti dovranno essere definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare definito. L'OdV si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

L'OdV, può inoltre, chiedere alla società di revisione/Revisore unico , informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione de Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà non prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime. Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'OdV; l'Organo Amministrativo può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni e l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta. I componenti dell'OdV e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

DO NOT COPY

6.2.8 Modifiche dello Statuto - Articolo 8 -

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui l'OdV si trovi nell'impossibilità di svolgere la funzione affidatagli con la necessaria continuità ha l'obbligo di informare immediatamente l'organo amministrativo.

DO NOT COPY

IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Finalità del sistema disciplinare

La ***Medtec Srl*** considera essenziale il rispetto del Codice Etico e del Modello ed ha pertanto adottato, in ottemperanza agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del D. Lgs.231/01, un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello stesso, la cui violazione lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Ai fini dell'applicazione da parte della ***Medtec Srl*** delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate da ***Medtec Srl*** in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio della ***Medtec Srl***.

Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare le norme e le regole stabilite dalla Società, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono illecito disciplinare, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico e di Comportamento;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;

DO NOT COPY

- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato e strumentali o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- la mancata partecipazione, ingiustificata, all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari interni;
- le violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure) , ovvero ostacolando e/o impedendo, ingiustificatamente, il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- la qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni – o presunte violazioni – del Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- la trasmissione, effettuata con dolo o con colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
- la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV, inclusa la mancata segnalazione di violazioni – o presunte violazioni – del Modello;
- la violazione delle diposizioni previste dalla Responsabilità Sociale dell'Impresa certificate dallo Standard SA8000:2014;
- la violazione delle disposizioni previste dalla Politica aziendale sulla Parità di Genere previsto dalla UNI/PdR 125:2022.

DO NOT COPY

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare quali è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, la tipologia dell'illecito contestato, le circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito, eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Amministratore Unico che ne riferisce all'OdV.

DO NOT COPY

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti subordinati

In conformità alla legislazione applicabile, la ***Medtec Srl*** deve informare i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, mediante le attività di informazione e formazione descritte nel capitolo seguente.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla ***Medtec Srl*** al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste, riportate dettagliatamente al punto 7.1, e conformi alla normativa vigente, nonché alla contrattazione collettiva applicabile.

In particolare:

- Incorre nei **provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente, individuati dal CCNL di riferimento, pregiudizievoli per la disciplina e la morale della Società;
- Incorre nel **provvedimento di licenziamento con preavviso** il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;
- Incorre nel **provvedimento di licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto ex 231/2011, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

DO NOT COPY

7.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile.
Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto **provvedimenti espulsivi**, in quanto considerati maggiormente adeguati.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel **provvedimento del licenziamento senza preavviso**;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel **licenziamento con preavviso.**
- laddove, invece la violazione non sia tale da compromettere il rapporto di fiducia (ad esempio in caso di mancato invio dei flussi informativi all'OdV), il responsabile della comunicazione può essere destinatario di una **ammonizione (scritta o verbale)**.

7.4 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico o dei Sindaci, ove nominati, ne viene informata l'Assemblea dei Soci, la quale, assumerà una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- Dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- Diffida formale;
- Revoca dell'incarico/mandato;
- Richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei Soci, con all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione,

DO NOT COPY

ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Organo di Controllo nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

7.5 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la ***Medtec Srl***, e in particolare di fornitura, outsourcing, convenzionamento, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione, consulenza, subappalto è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Modello 231 ed il Codice Etico. Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati presupposti dal Decreto 231 e al vigente Codice Etico. La Società dovrà comunque riservarsi l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Partners, Consulenti, ecc, ovvero Incaricati di Vendita che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, pertanto, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, ovvero nella scheda di adesione, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) ed i procedimenti potranno dar luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltante.

La società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

DO NOT COPY

Resta salvo il diritto della Società di esercitare azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del soggetto esterno nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subenti.

7.6 Ulteriori misure

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

DO NOT COPY

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8.1 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della ***Medtec Srl*** garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole di condotta ivi contenute, nonché dei relativi aggiornamenti conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative/di processo rilevanti ai fini del Decreto ex 231/2001, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle Funzioni o Aree aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

8.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello, oltre ad essere pubblicato nel portale aziendale https://medtecsrl.com/, unitamente ai principali documenti che costituiscono le componenti dello stesso, nonché unitamente al Codice Etico e di Comportamento, verrà comunicato ai nuovi assunti ed a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione del Modello mediante adeguate forme di comunicazione.

Inoltre, il Modello e il Codice Etico e di Comportamento, verranno affissi in luogo accessibile a tutti (es. bacheche aziendali).

8.3 La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

DO NOT COPY

8.4 Informativa a collaboratori ed altri soggetti terzi

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della ***Medtec Srl*** e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società.

Sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e del Modello.

8.5 Aggiornamento e adeguatezza del Modello

A norma dell'art. 6 del Decreto 231/2001 e s.m.i., l'Amministratore Unico sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell'OdV in tal senso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei processi o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello.

DO NOT COPY

WHISTLEBLOWING

9.1 Premessa

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni cd. "*Whistleblowing*", in attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 6, Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "**Decreto**"), "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*", riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

L'obiettivo principale della normativa è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione di reati, nonché di tutelare coloro che, in buona fede, segnalano illeciti e di prevenire atti ritorsivi.

Il *whistleblowing* permette ai dipendenti della ***Medtec Srl***. (nel seguito anche soltanto "***Medtec***" o "**Società**") di segnalare (anche in forma anonima) condotte illecite, in contrasto con i principi e le regole del sistema di controllo interno della Società ovvero sospette, con le modalità di seguito indicate, affinché le funzioni interne incaricate possano intervenire efficacemente.

Il sistema *whistleblowing* garantisce la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge.

La ***Medtec***, già dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231") e di un Codice Etico, si conforma nello svolgimento delle proprie attività ai principi di legalità, correttezza e prevenzione della commissione di illeciti.

Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la ***Medtec***, in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell'ANAC, ha adottato la presente "*Procedura*" per la gestione delle segnalazioni di violazioni aventi ad oggetto il sospetto di eventuali condotte illecite.

9.2 Scopo e campo di applicazione della procedura

La presente Procedura ha lo scopo di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di illeciti di qualunque natura, le violazioni del sistema di controllo interno o fondati sospetti,

DO NOT COPY

fornendo al segnalante (c.d. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative. Tale documento ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della fondatezza delle segnalazioni nonché di gestione delle conseguenti eventuali azioni correttive e disciplinari implementate a tutela della Società e del segnalante.

9.3 Ambito di applicazione

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, in particolare si applicano ai destinatari del Modello 231 e/o del Codice Etico, ossia:

- Amministratore Unico;
- componenti dell'Organismo Di Vigilanza;
- dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la ***Medtec*** e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- coloro che, pur esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, per o con la ***Medtec*** (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

I segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello 231, nonché nel Codice Etico, presentano le loro segnalazioni sulla scorta di quanto definito nei paragrafi che seguono.
Le misure di protezione si applicano anche ai c.d. "*facilitatori*", ai colleghi, ai parenti o agli affetti stabili di chi ha segnalato.

9.4 Segnalazioni

Sono considerate segnalazioni legittime quelle relative a violazioni, ossia a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

DO NOT COPY

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.
La segnalazione è circostanziata quando l'autore include nella narrazione della violazione anche fatti, eventi o circostanze che contribuiscano ad identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte). Se disponibili, è opportuno l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o assolutamente non circostanziate. L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al segnalante, questioni meramente personali ovvero notizie diffamatorie o calunniose, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società. In presenza di dubbi sull'interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero costituire una violazione è possibile rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

9.5 Contenuto delle segnalazioni

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto /i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;

DO NOT COPY

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Eventualmente e qualora non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato, l'autore della segnalazione può fornire i propri dati anagrafici che saranno trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy, bilanciando le istanze del segnalante e della persona segnalata nell'ambito degli approfondimenti volti a chiarire le circostanze oggetto di segnalazione.

9.6 Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso tre canali:

a) canali di Segnalazione Interna,

b) canale di Segnalazione Esterna, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

c) divulgazioni pubbliche.

Di seguito sono disciplinate le modalità di accesso ai canali di segnalazione interna.

9.7 Canali di segnalazione interna

La ***Medtec*** ha predisposto dei Canali di Segnalazione Interna, in conformità alla rilevante normativa, diretti a garantire la riservatezza:

a) dell'identità del segnalante,

b) dell'identità del soggetto coinvolto,

c) del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (anche attraverso strumenti di crittografia).

La riservatezza è garantita anche durante eventuali procedimenti disciplinari o penali.

I Canali di Segnalazione Interna sono gestiti da persona specificatamente formata, facente parte dell'Organismo Di Vigilanza.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne, in forma orale, sono effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione Interna, l'Organismo di Vigilanza, svolge le seguenti attività:

DO NOT COPY

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
d) mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto con la Società.

9.8 Modalità di segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una violazione, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle modalità di seguito indicate.

- attraverso il portale "https://medtecsrl.com/segnalazioni/" mediante compilazione del "Modello A Segnalazioni", messo a diposizione sullo stesso portale, previa presa visione del Modello "Informativa privacy segnalazioni";
- mediante trasmissione per posta ordinaria presso "**Medtec Srl - Organismo di Vigilanza - Via della Civiltà snc, 87027 Paola (CS)** ", in doppia busta avendo preso visione del Modello "Informativa privacy segnalazioni".

Il suddetto sistema dedicato, inoltre, consentirà di tenere riservata, in prima battuta e salva in ogni caso la possibilità di una successiva indagine, l'identità del segnalante, il cui indirizzo di posta elettronica dal quale sia partita la Segnalazione arriverà all'indirizzo di posta elettronica dedicato in forma criptata.

La segnalazione è gestita riservatamente dall'Organismo di Vigilanza della ***Medtec***. Pertanto, chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della

DO NOT COPY

trasmissione al Segnalante (ove noto). È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

9.9 La registrazione della segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nell'apposito archivio digitale/cartaceo, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.
La consultazione delle informazioni presenti nell'archivio è limitata al solo personale abilitato.

9.10 Classificazione e analisi preliminare della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività, l'Organismo di Vigilanza fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione della presente procedura.

L'Organismo di Vigilanza in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate. Segnatamente, valuta:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- la chiusura delle Segnalazioni, in quanto:
    a) generiche o non adeguatamente circostanziate;

DO NOT COPY

b) palesemente infondate;

c) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;

d) "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;

e) "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile svolgere ulteriori approfondimenti per verificarne la fondatezza.

Al fine di acquisire elementi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di:

- richiedere, fermi restando i vigenti flussi informativi, l'attivazione di audit sui fatti segnalati;
- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o consulenti esterni alla ***Medtec***.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione/del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Unico per la gestione congiunta da parte degli organi sociali.

Se la Segnalazione coinvolge uno dei due Presidenti, lo stesso è sostituito dal componente dell'organo sociale anagraficamente più anziano. Se la Segnalazione coinvolge l'intero organo sociale, l'istruttoria sarà gestita dal Presidente dell'altro organo sociale.

Se la Segnalazione riguarda il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il soggetto che la riceve informa l'Amministratore Unico, affinché provveda ai necessari approfondimenti.

Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma di chi ha gestito la Segnalazione.

DO NOT COPY

9.11 Esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- Approfondire e analizzare specificatamente la fondatezza delle circostanze segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

L'organismo di Vigilanza nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

L'organismo di Vigilanza cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

9.12 Reporting

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le Segnalazioni "relative a fatti rilevanti" e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;

DO NOT COPY

- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Sono fatte salve le prerogative e competenze della Funzione *Human Resources* quanto all'esercizio dell'azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità civile, l'Organismo di Vigilanza comunica le risultanze alla Funzione Legal, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'Organismo di Vigilanza comunica gli esiti alla Funzione Human *Resources*, per le valutazioni di competenza, che provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza sui provvedimenti disciplinari irrogati.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse alla Funzione *Human Resources* affinché, di concerto con le eventuali ulteriori strutture aziendali competenti, valuti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società Segnalate, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

9.13 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica, di concerto con le strutture aziendali competenti, definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. I Responsabili coinvolti garantiscono l'implementazione delle azioni correttive entro le tempistiche definite, dandone comunicazione alla Funzione *Compliance* che tiene costantemente monitorato il processo ed informa l'OdV per gli interventi rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001.

DO NOT COPY

9.14 Canali di segnalazione esterna

Ai Whistleblower è anche garantito un Canale di Segnalazione Esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti:

- Piattaforma informativa nel sito istituzionale di ANAC al link (https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione).

La procedura di segnalazione è analoga a quella prevista per il Canale Interno sopra descritta.

I Whistleblower potranno rivolgersi al Canale di Segnalazione Esterna se:

- nel loro luogo di lavoro non è previsto un Canale di Segnalazione Interna;
- hanno presentato una segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interna, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
- hanno giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interna non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione;
- in caso di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

9.15 Pubblica divulgazione

La pubblica divulgazione può essere fatta se:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna;
- non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, è possibile effettuare una segnalazione per pubblica divulgazione quando la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

DO NOT COPY

9.16 Garanzia della riservatezza dei dati personali

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del personale autorizzato a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna sarà protocollata a cura del personale autorizzato. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e, ove possibile, del segnalato.

9.17 Divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni in quanto successivamente identificato.
Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D. Lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione, può comunicarlo al proprio superiore gerarchico, all'OdV e/o alla Funzione Human Resources.

DO NOT COPY

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.
Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023.

9.18 Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in malafede

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tale fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

9.19 Imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso dei requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

9.20 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito

DO NOT COPY

alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
In conformità con la normativa vigente, la ***Medtec Srl*** ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste all'Autorità giudiziaria).

9.21 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

DO NOT COPY

9.22 Apparato sanzionatorio

È fatta salva la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente policy. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravita dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

9.23 Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

Medtec Srl., con sede in Paola (CS), al Viale della Civiltà S.S.18, s.n.c., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001.
Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la ***Medtec*** mediante il personale addetto., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede.
La ***Medtec*** ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché il personale autorizzato sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). Per l'esercizio dei succitati diritti, occorrerà rivolgersi al Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo n.

DO NOT COPY

679/2016, tramite casella di posta elettronica odv@medtecsrl.com o tramite posta ordinaria presso la sede legale della ***Medtec Srl***.

9.24 Glossario

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii)ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa**;**
- **Facilitatore**: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Medtec: Medtec Srl**
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni, effettive o potenziali, acquisiti nel o inerenti al contesto lavorativo.
- **Modello Organizzativo 231/Modello 231**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ***Medtec*** ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza**: l'Organismo di ***Medtec***, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231;
- **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione.

DO NOT COPY

- **Personale *Medtec***: coloro che sono legati a ***Medtec*** o alle Società controllate da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza (anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto);
- **Segnalante**: la persona che effettua una Segnalazione;
- **Segnalazione**: la comunicazione, scritta o orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite i Canali di Segnalazione Interni;
- **Segnalazione anonima**: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; ii) "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;
- **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna

DO NOT COPY

e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- **Segnalazione interna**: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;
- **Violazioni**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'integrità dell'amministrazione pubblica o della ***Medtec Srl***.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni può essere denunciata all'ANAC, che può avvalersi dell'Ispettorato della funzione Pubblica o dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che . dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

9.25 Responsabilità del Whistleblower

La presente Procedura di *Whistleblowing* lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura di *Whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura di *Whistleblowing*.

DO NOT COPY

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

10.1 Premessa

Con il Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e la loro libera circolazione ***Medtec Srl***. (o di seguito anche "***Medtec*** o "***Società***"), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali, impiegati per le finalità di seguito indicate, forniti nell'ambito della procedura di segnalazione e acquisiti mediante gli strumenti informatici e/o tramite le ulteriori modalità indicate nella specifica documentazione.

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), il D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy") nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante (di seguito, congiuntamente al GDPR, "Disciplina Privacy"), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.

10.2 Titolare Del Trattamento

Il Titolare del trattamento è ***Medtec***, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Paola (CS), alla Via delle Civiltà, s.n.c., 87027.

10.3 Tipologia Dei Dati Trattati

I dati personali acquisiti, a cui si riferisce la presente informativa, sono rilasciati direttamente dall'interessato mediante comunicazione inviata presso l'apposito Portale o con posta ordinaria, a mezzo del servizio postale, in una busta chiusa presso la sede legale di ***Medtec Srl***, sita in Paola (CS), alla Via delle Civiltà, s.n.c., 87027.

I dati oggetto del trattamento rientrano nelle seguenti tipologie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);

DO NOT COPY

- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con la società o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al segnalato che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione, in relazione a:
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;
  - irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire violazione dei principi sanciti nel Codice Etico adottato, di policy e regole aziendali e/o che possano tradursi in frodi o in un danno, anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura illecita o lesiva degli interessi e della reputazione stessa dell'azienda;
  - attività e pagamenti impropri o sospetti, diversi dalle spese o contribuzioni, ovvero le richieste, dirette o indirette, formulate da pubblici ufficiali, enti privati o altri soggetti, aventi ad oggetto liberalità, nonché ogni sospetta violazione.
- sempre ai fini della gestione della segnalazione, il Titolare potrebbe venire a conoscenza e trattare dati di natura particolare, se comunicati dal segnalante nel corso della segnalazione effettuata.

10.4 Finalità Del Trattamento Dei Dati

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite, relativamente ad attività e/o comportamenti difformi dalle procedure implementate dalla società, per tali intendendosi la violazione di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente – interna ed esterna – e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), di contrastare condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale e di dotarsi di un sistema di segnalazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di accertare la veridicità della segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DO NOT COPY

10.5 Basi Giuridiche Del Trattamento Dei Dati E Loro Conferimento

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali per le finalità precedentemente indicate sono riconducibili:

- all'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento ([…]*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*), in tal caso l'obbligo deriva dalla necessità di adempiere alle previsioni contenute nel D. Lgs 10 marzo 2023, n.24 e nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- con riferimento ai dati di natura particolare, se presenti nella segnalazione, la base giuridica è quella di cui all'art. 9, par. 2, lett. f) del Regolamento ([…]*il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali");*

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e, sulla base della procedura aziendale adottata dal Titolare in materia di whistleblowing, il soggetto segnalante ha la facoltà di effettuare una segnalazione non nominativa, anche se a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini si ritiene preferibili quelle nominative.

10.6 Periodo Di Conservazione Dei Dati

I dati sono conservati per il solo periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono trattati nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

DO NOT COPY

10.7 Modalità Di Trattamento Dei Dati E Soggetti Destinatari

Si rappresenta che il Titolare si impegna a trattare, in modo lecito, corretto e trasparente, solamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità indispensabili per lo svolgimento delle attività oggetto della segnalazione.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento UE ed attuato da parte di soggetti autorizzati da parte della Società e preposti alla gestione dei trattamenti mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel pieno rispetto di quanto indicato nell'art. 32 del Regolamento UE.

Il trattamento verrà escluso e/o limitato nei casi in cui le finalità perseguite possano essere realizzate mediante anonimizzazione o attraverso modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità. I dati personali saranno trattati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, da persone autorizzate al trattamento ai quali sono state espressamente conferite dal Titolare adeguate istruzioni in ordine alla necessità di garantire la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni. I dati personali potranno, inoltre, essere trattati per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero comunicati alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili, nonché essere trasmessi a fronte di ordine cogente delle medesime Autorità.

10.8 Trasferimento Dati All'esterno

I dati forniti verranno trattati solo all'interno del territorio italiano e comunque non trasferiti a terzi con sede presso Paesi Terzi non Europei.

10.9 Diritti Dell'interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del REG. UE 2016/679 e di seguito meglio descritti.

a. Art. 15 – Diritto di accesso**:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in

DO NOT COPY

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

b. Art. 16 – Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

c. Art. 17 – Diritto di cancellazione (diritto all'oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

d. Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

   - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza dei dati personali;
   - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
   - benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
   - l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

e. Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere un dato ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare a cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

f. Art. 21 – Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento,

DO NOT COPY

per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

g. Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

10.10 Modalità Di Esercizio Dei Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ***Medtec*** all'indirizzo postale della sede legale: in Paola (CS), alla Via delle Civiltà, s.n.c., 87027. o al portale https://medtecsrl.com/segnalazioni/.

Qualora l'interessato dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 23, GDPR, e dell'art. 2-undecies, Codice Privacy, tali diritti non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

DO NOT COPY

ALLEGATI

A. Medtec_Parte Speciale-I Reati D. Lgs 231/01

B. Medtec_Risk Assessment

C. Medtec_Sistema Organizzativo e gestionale

D. Medtec_Codice Etico

E. I "Protocolli 231":

- P01_Protocollo Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- P02_Protocollo Gestione Contabilità e predisposizione Bilancio
- P03_Protocollo Risorse Umane
- P04_Protocollo Commerciale
- P05_Protocollo Approvvigionamento di Beni e Servizi
- P06_Protocollo Approvvigionamento Servizi Immateriali
- P07_Protocollo Omaggi aziendali, liberalità e sponsorizzazioni
- P08_Protocollo HSE
- P09_Protocollo Utilizzo delle Risorse Informatiche
- P10_Procedura Whistleblowing
- P11_Procedura Flussi informativi Organismo di Vigilanza

DO NOT COPY